

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

510^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) 57-89*

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) 91-111*

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) *FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) *CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 2

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 3, 4
* CALVI (DS-U) 3

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536:

PRESIDENTE 4, 13, 14 e passim
* CALVI (DS-U) 6, 18, 31
CAVALLARO (Mar-DL-U) 7
ZANCAN (Verdi-U) 9, 15, 19 e passim

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

FASSONE (<i>DS-U</i>)	Pag. 11, 16, 23 e <i>passim</i>	<i>ALLEGATO B</i>	
BOBBIO Luigi (<i>AN</i>), <i>relatore</i>	12, 13, 16 e <i>passim</i>	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-	
ALBERTI CASELLATI (<i>FI</i>)	12	TE NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 91
CASTELLI, <i>ministro della giustizia</i> 13, 17, 30 e <i>passim</i>		COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN-	
DALLA CHIESA (<i>Mar-DL-U</i>)	14, 16, 33 e <i>passim</i>	CHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-	
MANZIONE (<i>Mar-DL-U</i>)	14, 18, 36 e <i>passim</i>	SERBIA	
ZICCONI (<i>FI</i>)	20	Variazioni nella composizione	101
TIRELLI (<i>LP</i>)	22	DISEGNI DI LEGGE	
MICHELINI (<i>Aut</i>)	22	Annunzio di presentazione	101
CALLEGARO (<i>UDC</i>)	22	GOVERNO	
ZANDA (<i>Mar-DL-U</i>)	26	Trasmissione di documenti	101
BATTAGLIA Antonio (<i>AN</i>)	39	AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCOR-	
CENTARO (<i>FI</i>)	41	RENZE E DEL MERCATO	
GUBERT (<i>UDC</i>)	41	Trasmissione di documenti	102
MARITATI (<i>DS-U</i>)	53	CORTE COSTITUZIONALE	
AYALA (<i>DS-U</i>)	29, 45, 50	Trasmissione di sentenze	102
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 14, 17,		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
37 e <i>passim</i>		Annunzio	56
Verifica del numero legale	35	Interpellanze	103
		Interrogazioni	104
<i>ALLEGATO A</i>			
DISEGNO DI LEGGE N. 1296:		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso</i>	
Articolo 1, emendamenti e proposta di stralcio 57		<i>è stato rivisto dall'oratore.</i>	
Emendamento tendente ad inserire un articolo			
aggiuntivo dopo l'articolo 1	61		
Articolo 2 ed emendamenti da 2.100 a 2.158 63			

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*

(1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requisiti*

(1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici Ministeri: ruoli, funzioni, carriere*

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*

(1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici Ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*

(1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici Ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*

(1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 4 dicembre hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo. Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge e sui relativi emendamenti, sospende la seduta fino alle ore 10,15.

La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 10,15.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, sospende la seduta fino alle ore 10,45.

La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 10,45.

Sull'ordine dei lavori

CALVI (DS-U). Il contingentamento dei tempi deciso dalla Conferenza dei Capigruppo e comunicato al termine della seduta pomeridiana di ieri concede solo un'ora e 43 minuti al suo Gruppo per illustrare gli emendamenti e le ragioni della ferma contrarietà ad una riforma di grande importanza e delicatezza, prevista d'altra parte già dalla VI disposizione transitoria della Costituzione. L'alto profilo istituzionale della riforma emerge altresì dallo spessore del dibattito in Commissione giustizia, protrattosi per due anni con momenti anche aspri ma sempre civili e di ele-

vato profilo. Per una sorta di patto tra gentiluomini, il suo Gruppo ha evitato il ricorso alla presentazione di numerosi emendamenti, preferendo formulare proposte di contenuto e sostanza. Chiede quindi alla Presidenza di valutare nel prosieguo della discussione un ampliamento dei tempi assegnati ai Gruppi parlamentari. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Pur ritenendo non privi di fondamento i rilievi formulati, ricorda che un'eventuale decisione in tal senso compete alla Conferenza dei Capigruppo.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti e della proposta di stralcio ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 1.100, 1.103 e 1.104 il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALVI (*DS-U*). Coglie l'occasione dell'illustrazione dell'emendamento 1.101 per indicare le ragioni della ferma contrarietà del suo Gruppo alla riforma proposta, non tanto per singole disposizioni normative, che in parte sono riprese dal provvedimento elaborato dal centrosinistra nella scorsa legislatura, quanto per la politica e la filosofia del diritto sottesa allo stesso. Il provvedimento, infatti, con lo scopo dichiarato di rendere più efficiente il sistema giudiziario è finalizzato invece al controllo della magistratura, com'è confermato dallo stralcio della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che in effetti avrebbe consentito maggiore efficacia all'amministrazione della giustizia. Nello stesso senso va interpretata la riedizione del potere ormai desueto di avocazione da parte del procuratore generale rispetto alle indagini dei sostituti procuratori. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Nel condividere la richiesta del senatore Calvi di una ripartizione dei tempi più consona alla rilevanza del provvedimento, fa presente la portata innovativa dell'emendamento 1.100, che istituisce la figura del direttore amministrativo dell'ufficio. Premesso che la previsione di procedure concorsuali per la verifica della professionalità dei magistrati contrasta con la competenza esclusiva del CSM, costituzionalmente garantita, occorrerebbe approfondire il dibattito anche su

talune proposte provenienti dai banchi della maggioranza, come l'emendamento 1.0.100, che prevede il decentramento del Ministero della giustizia. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Premesso che la riforma dell'ordinamento giudiziario prevista dal disegno di legge delega è complessivamente inadeguata rispetto alla realtà dell'amministrazione della giustizia, con l'aggravante del rifiuto di una preventiva acquisizione del parere degli esperti, l'emendamento 1.102 sopprime la norma istitutiva dell'ausiliario del giudice che, per la durata biennale rinnovabile una sola volta e per i possibili contrasti con le altre figure professionali che ruotano intorno ai magistrati, non consentirà un rafforzamento delle strutture esistenti. Inoltre, poiché tale disposizione è priva della copertura secondo la Ragioneria generale dello Stato, è evidente che la maggioranza e il Governo non intendono garantire l'efficienza della giustizia, problema che viceversa andrebbe affrontato in un'ottica di eccezionalità soprattutto sopperendo alla carenza dei magistrati. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Tommaso Sodano*).

FASSONE (*DS-U*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.101, con il quale si anticipa il tema della procedura dell'azione disciplinare, che formerà oggetto di proposte di modifica del relatore all'articolo 7. Richiesta analoga formula a proposito dell'emendamento 1.104 che interviene sulla istituzione dell'ufficio del giudice di cui all'articolo 8-bis. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, pur giudicando condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 1.500 del relatore, sottolinea l'estrema ristrettezza del termine assegnato al Parlamento per l'espressione del parere sui decreti delegati e sulle norme di coordinamento, ma anche dei limiti temporali assegnati al Governo per l'attuazione di decreti legislativi di grande complessità: propone pertanto che tali termini vengano ampliati, portando da 120 a 180 i giorni per l'adozione delle norme di coordinamento e da 180 a 240 i giorni per l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi. Rileva infine che il comma 4 fa riferimento anche alla disciplina per regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, che dovrebbe essere soppressa stante l'intenzione di non affrontare la materia della geografia giudiziaria: a tale proposito propone si passi preventivamente alla votazione della proposta di stralcio dell'articolo 8. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

ALBERTI CASELLATI (*FI*). L'emendamento 1.0.100 (testo 2) attribuisce al Governo una delega per procedere al decentramento di alcune funzioni dell'amministrazione giudiziaria, nell'ambito del processo di riforma istituzionale e costituzionale in corso. Allo scopo di promuovere un recupero di efficacia e di economicità, nonché di decongestionare l'attività del Ministero, alcune funzioni dello stesso verrebbero decentrate

in direzioni generali regionali o interregionali, ferma restando una serie di compiti, in particolare quelli di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, riservati all'amministrazione centrale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Appoggia la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.101 in attesa di una proposta di modifica dell'articolo 7 che dovrebbe affrontare le questioni procedurali del momento disciplinare. Esprime parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 1.0.100 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti. Non ritiene necessario modificare l'emendamento 1.500 come richiesto dal senatore Fassone.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica chiesta, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.100.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Condivide la proposta di accantonamento dell'emendamento 1.101, prendendo atto dell'impegno del relatore a riformulare l'articolo 7. A tale proposito, rileva che sarebbe necessaria una maggiore specificazione dei contenuti della lettera f) del comma 1, che attribuisce al Governo anche la delega generica a modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 1.101 è accantonato. Mette ai voti la proposta della Commissione di stralciare il comma 2.

Il Senato approva lo stralcio del comma 2.

ZANCAN (*Verdi-U*). L'emendamento 1.102 dovrebbe essere approvato in quanto sopprime il comma che fa riferimento all'istituzione dell'ufficio del giudice ed all'introduzione della figura dell'ausiliario, tenuto conto altresì che l'articolo 8-bis, che disciplina l'ufficio ausiliario del giudice, dovrà essere soppresso per rispettare il parere della Commissione bilancio.

Il Senato respinge l'emendamento 1.102.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.103 è improcedibile.

FASSONE (*DS-U*). Ritira l'emendamento 1.104.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Propone l'emendamento 1.600, con il quale si sopprimono, al comma 4, le parole da «diretta» a «provvedere».

Il Senato approva gli emendamenti 1.600 e 1.500. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.105.

PRESIDENTE. L'articolo 1 è accantonato.

CALVI (*DS-U*). Esprime dissenso e sorpresa per la presentazione ed il parere favorevole del relatore e del Governo all'emendamento 1.0.100 (testo 2), che introduce senza alcuna pertinenza i temi della riforma del Ministero nella riforma ordinamentale. Chiede che l'emendamento venga ritirato o trasformato in un ordine del giorno e che formi oggetto di un autonomo disegno di legge, che potrà essere opportunamente vagliato.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Fa appello alla maggioranza affinché si torni allo spirito di costruttivo confronto sul testo cui tutti si sono impegnati sin dall'inizio della discussione. La richiesta di un supplemento di delega per una materia completamente estranea all'ordinamento giudiziario, per di più di una delega che non è stata discussa in Commissione e che presenta contenuti generici e astratti (basti pensare che tra i criteri si accenna ad «altre eventuali competenze») altera gravemente questo spirito e potrà indurre l'opposizione a mutare atteggiamento. Invita il relatore ed il Governo a rivedere il loro parere favorevole.

ZANCAN (*Verdi-U*). Esprime ferma contrarietà all'emendamento, che si tradurrebbe in una delle previsioni normative più errate del disegno di legge. La competenza regionale decentrata della giustizia violerebbe, infatti, il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge.

ZICCONI (*FI*). Forza Italia voterà a favore dell'emendamento aggiuntivo che risponde alla richiesta costante dell'opinione pubblica di adottare misure per giungere ad una efficace ed organizzata distribuzione delle risorse a disposizione della giustizia. Allo stesso fine erano state introdotte le norme relative all'istituzione dell'ausiliario del giudice che però hanno trovato la contrarietà della Commissione bilancio. La proposta in esame, tesa a garantire maggiore efficienza con una più ampia responsabilizzazione sul territorio, consentirà, senza oneri per le casse dello Stato, di organizzare in maniera diversa alcune funzioni del Ministero, senza violare alcun principio costituzionale, né tantomeno l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Per quanto riguarda i criteri della delega, ricorda che le competenze comunque riservate all'Amministrazione centrale sono dettagliatamente indicate. (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (*LP*). L'emendamento avrà il voto favorevole della Lega, che giudica positiva questa attribuzione di funzioni gestionali a livello pe-

riferico, come preludio a misure di decentramento più incisive. Meraviglia la contrarietà dell'opposizione poiché la proposta, mantenendo al Ministero le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, si limita a decentrare funzioni gestionali, nello spirito della legge Bassanini e di altre riforme volute dalla centrosinistra nella scorsa legislatura. (*Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Alberti Casellati*).

MICHELINI (*Aut.*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo nella convinzione che la proposta possa imprimere maggiore efficienza all'amministrazione giudiziaria.

CALLEGARO (*UDC*). Annuncia il voto favorevole in quanto l'emendamento prevede il decentramento di attività amministrative, che è sempre stato ritenuto opportuno per rispondere alle esigenze dei cittadini sul territorio. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.0.100 (testo 2), di cui è stata predisposta un'ulteriore versione (*v. Allegato A*), per consentirne una più accurata valutazione della attinenza rispetto alla materia del disegno di legge. Passa quindi all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che ai soli fini dell'illustrazione e della votazione saranno accorpati in tre distinti blocchi: dalla lettera *a*) alla *c*); dalla lettera *d*) alla *h*); infine dalla lettera *i*) alla *q*). Ricorda inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *o*), numeri 2) e 3) e parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti 2.187, 2.198, 2.202, 2.109a (testo corretto), 2.181a, 2.111, 2.116, 2.123, 2.129, 2.511, 2.196 e 2.197.

FASSONE (*DS-U*). L'emendamento 2.100, soppressivo della lettera *a*), attiene ad uno dei punti nodali del disegno di legge, cioè la separazione delle carriere in senso debole, previsione che determina rilevanti conseguenze sotto il profilo costituzionale, tecnico-pratico e politico. L'articolo 106 della Costituzione prevede infatti che il concorso abiliti a tutte le funzioni della magistratura, per cui un concorso distinto per funzioni è in forte tensione con il dettato costituzionale, rispetto al quale risulta problematico anche il passaggio da una funzione all'altra non tramite analogo concorso, ma soltanto previa redazione e discussione di una sentenza. Dal punto di vista tecnico prevedere che alcune materie siano di esclusiva pertinenza del pubblico ministero o del giudice è un grave errore metodologico, in quanto entrambe le funzioni richiedono un'identica preparazione giuridica. È infine soltanto un luogo comune ritenere che la separazione delle carriere risolva il problema della presunta maggiore attenzione accordata dal giudice al pubblico ministero, specie se realizzata nella forma debole, in quanto non farà venir meno il rapporto di colleganza. L'effetto

complessivo sarà un pubblico ministero con più ampi poteri di indagine, la cui deontologia non sarà improntata ai principi della giurisdizione ma alla logica che deriverà dall'essere una parte del processo.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Gli emendamenti 2.500, 2.501 e 2.502 riguardano le commissioni di concorso.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Sottoscrive l'emendamento 2.100 e illustra gli emendamenti relativi all'accesso in magistratura, che tendono a modificare una norma che delinea un magistrato di tipo burocratico, dedito esclusivamente all'acquisizione di titoli ai fini dei concorsi, concentrato sugli aspetti formali del proprio lavoro. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). La disciplina dell'accesso in magistratura prevista dal testo in esame è profondamente errata, in quanto il concorso distinto realizza, in violazione del precetto costituzionale, una surrettizia e praticamente definitiva separazione delle carriere, nonché l'assoggettamento dei magistratiquirenti al potere politico. Sarà inoltre burocratizzata l'alta funzione giurisdizionale, in quanto i magistrati saranno più preoccupati di acquisire titoli per i concorsi e di non incorrere in procedimenti disciplinari anche per fatti relativi alla vita privata, piuttosto che di rendere un servizio cittadini. Infine, i requisiti previsti consentiranno un accesso solo in età relativamente avanzata, mentre è del tutto incongruo riconoscere come titolo di accesso lo svolgimento di funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni. (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti relativi alle lettere da *a)* a *c)* si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.100, in quanto è assolutamente condivisibile la separazione delle funzioni, dato che il nuovo articolo 111 della Costituzione e la procedura richiedono che le parti nel processo siano chiaramente configurate e distinte. Per questo devono anche essere professionalmente definite, senza tuttavia perdere la cultura della giurisdizione ed infatti il pubblico ministero resta un magistrato partecipe della cultura della giurisdizione. Si dichiara inoltre contrario sugli emendamenti fino a 2.111, ad eccezione di quelli a propria firma e del 2.107, che invita i presentatori a ritirare.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concorde con il parere del relatore, rilevando che il testo esame ha subito le contrapposte critiche di chi, come il senatore Zancan, ritiene che realizzi la separazione delle carriere e chi, come l'Unione delle camere penali, lo ritiene insufficiente a tal fine.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

CALVI (*DS-U*). È vero che il nuovo assetto codicistico è rilevante ai fini di un chiaro rapporto tra il giudice ed il pubblico ministero, ma il testo proposto non costituisce una soluzione equilibrata, quanto piuttosto un equivoco pasticcio che determinerà danni ben maggiori di una effettiva separazione delle carriere. Per non scontentare i contrapposti punti di vista della classe forense e dei magistrati, il Governo ha optato per una finta separazione che indebolisce le garanzie del cittadino. Infatti se verrà attuata depotenziando le funzioni del pubblico ministero, sarà allora la polizia giudiziaria a condurre le indagini, sottraendo al controllo di giurisdizione l'avvio dell'azione penale e ponendo così in discussione la tutela di diritti del cittadino costituzionalmente garantiti. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto favorevole della Margherita all'emendamento 2.100 volto non a negare la necessità di costruire profili professionali differenti tra la magistratura giudicante e requirente – su cui è stata manifestata in Commissione ampia disponibilità al confronto – ma a scongiurare la lesione costituzionale che conseguirebbe alla previsione di un accesso in magistratura mediante concorsi distinti, in forte contrasto con l'unicità costituzionalmente sancita delle funzioni del magistrato. Sarebbe invece preferibile, oltre all'accesso mediante un unico concorso, affidare la definizione di percorsi articolati e differenti, mediante canali di formazione specialistica, alla Scuola superiore della magistratura, possibilmente dopo l'esercizio, ad inizio carriera, delle funzioni giudicanti da parte di tutti i magistrati, in modo da assicurare l'imprescindibile formazione giurisdizionale. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 2.100, nonché il 2.102 (identico al 2.103). Sono invece approvati gli emendamenti 2.500 (risultando conseguentemente precluso il 2.101) e 2.501. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.104, 2.105 e 2.106.

BATTAGLIA Antonio (*AN*). Ritira l'emendamento 2.107.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 2.108 che sopprime la potestà concessa alla commissione giudicatrice di limitare a due, in presenza di un numero molto elevato di candidati, le materie oggetto della prova scritta, essendo preferibile assicurare

una valutazione completa dei candidati mediante lo svolgimento di tutte le prove.

CENTARO (*FI*). La norma conferisce alla commissione giudicatrice una facoltà, e non un obbligo, correlata al numero dei candidati. Peraltro, analoga facoltà è stata già prevista nella scorsa legislatura in occasione dell'indizione di un concorso in magistratura per un elevato numero di posti.

GUBERT (*UDC*). Le argomentazioni a favore dell'emendamento appaiono condivisibili in considerazione della necessità di assicurare la massima preparazione tecnica dei futuri magistrati.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.108 e 2.109. Risulta invece approvato l'emendamento 2.502.

ZANCAN (*Verdi-U*). Invita a votare a favore dell'emendamento 2.110 che propone di parametrare il limite delle tre volte per la partecipazione al concorso all'esito sfavorevole delle prove.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 2.110 in modo da collegare la limitazione posta alla partecipazione al concorso all'esito delle prove svolte nei precedenti concorsi.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Pur apparendo una specificazione ultronea, si rimette al parere del relatore sull'emendamento.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MANZIONE (Mar-DL-U), è approvato l'emendamento 2.110.

AYALA (*DS-U*). In linea con l'impianto costituzionale che sottende all'ordinamento giurisdizionale, in base al quale si riconosce al pubblico ministero autonomia, indipendenza ed obbligatorietà di esercizio dell'azione penale, a differenza di quanto avviene in altri Paesi a democrazia avanzata, l'emendamento 2.111, nella consapevolezza della necessità di rafforzare le garanzie dei cittadini circa un esercizio corretto delle prerogative del pubblico ministero, prevede che i magistrati, all'inizio della loro carriera, esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, con ciò scegliendo la strada del potenziamento della cultura della giurisdizione, quale migliore garanzia per l'imputato, preferibile alla distinzione di funzioni operata nel provvedimento. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.111 è improcedibile. Passa all'esame del secondo blocco di emendamenti presentati all'articolo 2, riferiti alle lettere dalla *d*) alla *h*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). L'emendamento 2.112 propone una semplificazione dei livelli gerarchici, pur tenendo conto della distinzione operata tra magistratura giudicante e requirente nonché di quella tra funzioni di merito e di legittimità, onde evitare un'eccessiva burocratizzazione del sistema che rischia di avere ricadute negative sull'operatività e l'efficienza della magistratura.

FASSONE (*DS-U*). Sollecita una risposta di merito da parte del Ministro, in luogo della mera connotazione di infondatezza delle argomentazioni, poiché emerge con chiarezza nel disegno di legge delega un'impostazione gerarchizzata e quasi monarchica della procura della Repubblica, a seguito della soppressione delle posizioni intermedie, quale il procuratore aggiunto o l'avvocato generale presso la procura generale. L'emendamento 2.113 tende a ripristinare tali figure che, soprattutto in grandi sedi come quella di Roma, coadiuvano efficacemente il procuratore nello svolgimento delle funzioni. L'emendamento 2.133 sostituisce il criterio del distretto con quello del circondario per l'incompatibilità di sede nel passaggio dalla funzione requirente alla giudicante.

AYALA (*DS-U*). L'emendamento 2.116 ripropone il contenuto di un disegno di legge da lui proposto nella passata legislatura, nella funzione di Sottosegretario di Stato per la giustizia del Governo Prodi. Pur condividendo quindi l'esigenza di una correzione del meccanismo della progressione automatica della carriera, teme che il ricorso alla selezione per concorso possa ripristinare le disfunzioni che trent'anni fa portarono alla sua abolizione. In alternativa, propone quindi che l'assegnazione delle funzioni sia disposta dal CSM dopo una periodica valutazione dei magistrati, che comprenda la laboriosità e l'impegno degli stessi e non si basi solo sulla capacità dottrinale ed accademica, come previsto dal Governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 2.503, proprio in considerazione delle osservazioni sui concorsi formulate dall'opposizione, tende a dare un taglio più pratico agli stessi.

MARITATI (*DS-U*). Dal momento che dal punto di vista numerico il cambio di funzione è questione marginale e quasi irrilevante, gli emendamenti 2.123, 2.129, 2.142 e 2.152 propongono di ridurre da cinque a tre anni il periodo di decorrenza nell'esercizio delle funzioni giudicanti necessario per poter partecipare ad un concorso per l'assegnazione di posti nella funzione requirente. Resta comunque il rischio di uno stravolgimento della natura del magistrato requirente, eccessivamente assimilato alle funzioni di polizia e staccato dalla cultura giurisdizionale.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Premesso che il Governo è disponibile recepire le osservazioni critiche, purché fondate sul testo letterale del disegno di legge e non su posizioni preconcelte, ricorda che è già previsto che la valutazione concorsuale si basi anche sulla laboriosità del magistrato e sulla sua capacità organizzativa. Per venire incontro alle istanze dell'opposizione e della magistratura, soprattutto associata, l'emendamento 2.1002 sopprime comunque l'obbligo dei concorsi per l'attribuzione delle funzioni, pur continuando personalmente a ritenere preferibile la previsione di un criterio oggettivo per le valutazioni del CSM.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti riferiti alle lettere da *d*) a *h*) si intendono illustrati.

BOBBIO Luigi, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 2.1002 – che assorbirebbe il 2.121 (testo 2) – 2.503, 2.504 e 2.505 ed è contrario ai restanti emendamenti.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,54.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agogliati, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cambursano, Cherchi, Cursi, D'Alì, Degennaro, Malan, Mantica, Pasinato, Saporito, Sestini, Siliquini, Tomassini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Brutti Paolo, Calderoli, Dettamaro e Fisichella (fino alle ore 11,45), per presiedere una commissione di concorso.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,34).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(1050) MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità

(1226) FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e re-quirenti

(1258) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere

(1259) COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali

(1260) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(1261) COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità

(1367) FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

(1426) CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e re-quirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi

(1536) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 4 dicembre hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Onorevoli colleghi, non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, sospendo la seduta fino alle ore 10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,34, è ripresa alle ore 10,15).

Onorevoli colleghi, non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 10,45.

(La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 10,45).

Onorevoli colleghi, è pervenuto il parere della Commissione bilancio, la quale ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 1.100, 1.103, 1.104, 2.187, 2.198, 2.202, 2.109a (testo corretto), 2.181a, 2.111, 2.116, 2.123, 2.129, 2.511, 2.196 e 2.197. Non vi sono osservazioni sull'articolo 1 del testo del Governo.

Sull'ordine dei lavori

* CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori. Nella seduta di ieri, al termine della Conferenza dei Capigruppo, è stato stabilito il nuovo calendario dei lavori – ovviamente non è questa la sede per metterlo in discussione – in base al quale è stata definita la ripartizione dei tempi della discussione relativamente al disegno di legge n. 1296 e connessi e al Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo è stato assegnato complessivamente il tempo di un'ora e 43 minuti.

Vorrei in proposito far osservare che stiamo discutendo di una riforma di straordinario rilievo e di grande impegno, una riforma che si attende addirittura dal 1941. La modifica dell'ordinamento giudiziario era stata considerata dai Costituenti così ovvia che si erano preoccupati di dettare una norma per stabilire che: «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continueranno ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente». E fino ad ora così è stato.

Ciò significa, signor Presidente, in primo luogo che l'ordinamento giudiziario vigente alla data di approvazione della Costituzione era evidentemente in contrasto con la Carta costituzionale e, in seconda istanza, che se non fosse stata inclusa nella VII disposizione transitoria l'ordina-

mento giudiziario vigente a tale data non avrebbe potuto continuare ad essere osservato in quanto evidentemente incostituzionale.

Con ciò voglio dire che sicuramente stiamo discutendo di un provvedimento di altissimo profilo costituzionale. Ne abbiamo discusso ben due anni in Commissione con pacatezza o con asprezza, ma certamente con intelligenza e rigore. Ora siamo giunti all'esame di questo provvedimento da parte dell'Assemblea e dico con molta franchezza che allorquando si decise di presentare gli emendamenti, parlando anche con altri colleghi (e non dell'opposizione, ma della maggioranza), si disse che avremmo potuto discutere con grande pacatezza, larghezza e rigore delle nostre proposte di modifica. Ciò ci convinse – si trattava di una sorta di patto tra gentiluomini – a non presentare migliaia di emendamenti, come pure avremmo potuto fare qualora avessimo scelto un'altra via, bensì un numero limitato di emendamenti, particolarmente qualificati.

Con questa premessa intendo dire che qualora il nostro Gruppo, quello dei Democratici di Sinistra, dovesse usufruire solo di un'ora e 43 minuti per illustrare l'intero complesso delle sue proposte di modifica, certamente non riuscirebbe in alcun modo a far trasparire le ragioni della sua ferma e forte opposizione a questa proposta di legge delega al Governo.

Chiedo quindi, signor Presidente, che la Conferenza dei Capigruppo possa rivalutare la situazione nel prosieguo della discussione, verificando l'andamento della medesima, affinché questi tempi possano essere letti in modo non vincolante e quindi non ci sia uno sbarramento così fermo; chiedo che nel prosieguo della discussione si possa rivedere questo contingentamento dei tempi onde poter consentire a tutti di esprimere compiutamente, a fronte di una riforma di così ampio rilievo, il proprio pensiero che noi vorremmo trasmettere non soltanto all'Assemblea e al Parlamento, ma all'intero Paese. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la Presidenza prende atto di questi rilievi non privi di fondamento, che verranno trasmessi all'unico organo competente a decidere in proposito, che è la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1296, nel testo proposto dalla Commissione.

Do ora lettura integrale del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a) che siano soppressi gli articoli 8-*bis*, 10 e 11; b) che all'articolo 2, comma I, lettera o)

ai numeri 2) e 3) le parole "classe stipendiale" siano sostituite dalle seguenti: "classe di anzianità"; c) che all'articolo 9, comma 1, alle lettere *h)* e *i)*, dopo le parole: "prevedere" siano inserite le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato"; d) che venga approvato l'emendamento 12.800 sostituendo i commi con seguenti: "1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o)* numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in 2.462.899 euro a decorrere dall'anno 2004; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, numeri 5), 6), 11), 12) e 15) nonché lettera *l)*, numero 6) è autorizzata la spesa massima di 594.589 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa massima di 13.353.900 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 1.716.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, 3.733.500 euro a decorrere dall'anno 2004 per le spese di funzionamento, 2.800.000 euro a decorrere dall'anno 2004 per il trattamento economico del personale docente, euro 4.860.000 a decorrere dall'anno 2004 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, 112.400 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento del Comitato direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *l)* e 132.000 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al funzionamento dei Comitati di gestione di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *m)*.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, la spesa prevista è determinata in 489.700 euro a decorrere dall'anno 2004, di cui 17.044 euro, a decorrere dall'anno 2004, per gli oneri connessi al comma 1, lettera *a)*, e 472.656 euro a decorrere dall'anno 2004 per gli oneri connessi al comma 1, lettere *f)* e *g)*.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6, la spesa prevista è determinata in 1.404.141 euro a decorrere dall'anno 2004.

5. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 18.305.229 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede:

a) quanto a 17.519.019 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a 786.210 euro, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al monitoraggio dell'attuazione dei predetti articoli 2, 3, 4, 6, e 11, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite

relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge n. 468 del 1978.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.100, 1.103, 1.104, 2.187, 2.198, 2.202, 2.109a (testo corretto), 2.181a, 2.111, 2.116, 2.123, 2.129, 2.511, 2.196, 2.197, 3.100, 3.116, 3.120, 3.111, 3.502, 3.117, 3.123, 4.103, 4.107, 4.108, 4.113, 4.121, 4.123 (testo 2), 4.124, 4.125, 5.104, 7.512, 8-bis.103, 8-bis.106, 10.102, 10.103, 10.105, 10.106, 10.106a, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.115, 10.500, 11.101, 11.500, 11.0.500 (testo 2), 11.501, 13.0.500, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti 2.500, 2.107, 2.108, 3.106, 3.109 e 3.110, 4.101, sui quali il parere è contrario».

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e una proposta di stralcio che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, ho presentato molti emendamenti ma colgo l'occasione dell'illustrazione di questo primo emendamento l'1.101, per indicare qual è il contrasto che abbiamo nei confronti del disegno di legge presentato, quali sono le ragioni di tale contrasto e della nostra ferma opposizione, ragioni che possono consentire una riflessione da parte della maggioranza e del Governo su una legge che noi reputiamo deleteria per il nostro sistema.

Abbiamo lavorato due anni in Commissione e abbiamo cercato in qualche modo di arginare gli effetti più deleteri della proposta normativa. Quali sono le ragioni che ci hanno indotto invece ad un atteggiamento così fermamente deciso di opposizione? Non si è trattato di singoli momenti o di singoli punti (si potrà anche convenire, per altro, che la gran parte di queste norme sono state prese da provvedimenti che noi stessi varammo la scorsa legislatura, quando in Aula giunse il provvedimento del ministro Flick, la cosiddetta pagella ai magistrati; molte norme quindi le avevamo elaborate noi nella scorsa legislatura e ovviamente non possiamo essere in dissenso su di esse), il dissenso vero è sulla politica del diritto del Governo e sulla filosofia che è sottesa a questa normativa. In sintesi cos'è che a noi non convince di questa normativa e perché vorremmo ostacolarne l'approvazione? In realtà, il Ministro ha più volte fatto riferimento alla necessità di rendere più efficiente il sistema giudiziario e credo che questa sia un'osservazione che nessuno può mettere in dubbio, così come non può essere messa in dubbio la necessità di affrontare il tema dell'ordinamento giudiziario. Non è questo, signor Ministro, il dissenso; la riforma va fatta, ma certamente non così. Dobbiamo trovare il sistema affinché la macchina giudiziaria sia più efficace nel controllo di giurisdizione.

Detto questo, affinché non vi siano equivoci sulla nostra posizione, vorrei indicare dove è il dissenso. È nel fatto che la maggioranza e il Governo reputano che la politica per giungere all'obiettivo dell'efficienza del sistema giudiziario sia legata ad una necessità di controllo della magistratura.

Farò solo un'osservazione al Ministro. Nella legge delega così come presentata inizialmente vi era una norma che sicuramente avrebbe reso più efficiente il nostro sistema: la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Era il punto essenziale, si trattava di una riforma della geografia della magistratura sul territorio che rappresentava il momento decisivo di partenza per far sì che il nostro sistema sia più razionale.

Questa norma è stata stralciata e ciò mostra non solo il basso profilo di questo provvedimento, ma come adesso sia stata negata ogni forma di finalità e di efficacia proprio eliminando questo punto.

Quale è stata invece la finalità perseguita? Non più quella dell'efficienza ma certamente quella del controllo. Lo vediamo, ad esempio, nella restaurazione di una norma che era desueta ed era stata cancellata dal nostro ordinamento, quale quella della avocazione da parte del procuratore generale. Si tratta di una norma di controllo assolutamente fuori del nostro Stato di diritto, che era stata espunta proprio perché era la norma attraverso cui alcuni capi di ufficio erano riusciti a bloccare iniziative ed indagini.

Questa è la storia del nostro Paese. Si vuole restaurare appunto questo meccanismo e per tali ragioni noi reputiamo che l'intera legge delega non sia tesa a rendere più efficace il controllo di giurisdizione, bensì a rendere controllabili gli atti della magistratura da parte del potere politico.

Noi siamo assolutamente contrari; noi vogliamo mantenere fermo il principio costituzionale della autonomia e dell'indipendenza; vogliamo modificare l'ordinamento giudiziario perché esso sia rispondente ai problemi effettivi della giustizia nel nostro Paese; reputiamo che l'ordinamento qui proposto sia deleterio, assolutamente devastante rispetto all'attuale situazione e debba essere quindi contrastato con una iniziativa che abbiamo già assunto attraverso il dibattito in Commissione e gli emendamenti che abbiamo presentato.

Ci auguriamo che si presti ascolto alla nostra posizione e che l'Assemblea possa recepire almeno alcune nostre proposte affinché il sistema giudiziario torni ad essere rispondente alle esigenze dei cittadini, tenendo fermo il quadro istituzionale del nostro Stato di diritto. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan*).

CAVALLARO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione complessiva degli emendamenti riferiti all'articolo 1 per evidenziare l'incongruità dell'*iter*, anche organizzativo, dei nostri lavori in relazione a un tema tanto importante e tanto delicato.

L'argomento è stato oggetto di un lungo e approfondito esame nella competente Commissione giustizia, e tuttavia la quantità e soprattutto la qualità degli emendamenti dimostrano che la materia non è stata trattata

compiutamente. Sarebbe stato necessario un ulteriore, approfondito dibattito che noi abbiamo più volte auspicato e sarebbe necessario, con un ripensamento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, che il dibattito in Aula non fosse coartato dal contingentamento dei tempi, bensì lasciato alla disponibilità dei Gruppi nei limiti ordinari del nostro Regolamento.

Basta far riferimento al solo emendamento 1.100, che introduce la figura del direttore amministrativo degli uffici giudiziari, per capire la portata innovativa di quanto sosteniamo nelle forme dell'organizzazione giudiziaria e della nostra proposta volta a consentire una verifica della professionalità dei magistrati ben diversa da quella proposta dalla maggioranza. Quest'ultima è un percorso di concorsi abbastanza formalistici, la nostra proposta è coerente con una impostazione di merito più incisiva.

Devo rilevare, tra l'altro, come la verifica puramente concorsuale delle professionalità dei magistrati sia in odore di incostituzionalità in quanto è la stessa Costituzione ad affermare, con un termine comprensibile per l'epoca ma che oggi va interpretato, che anche le promozioni e la carriera dei magistrati sono oggetto di competenza – esclusiva, aggiungerei – dell'organo costituzionale a ciò deputato: il Consiglio superiore della magistratura. L'interposizione rispetto ai poteri autorganizzatori di quest'organo, che comprende le varie componenti istituzionali della vita del Paese, di una serie di commissioni che sarebbero altro rispetto alla competenza del CSM, finisce per produrre inevitabilmente forme di collusione evidente con la sostanza del dettato costituzionale.

Sempre nel quadro della verifica e a dimostrazione di quanto questo importante tema (che, come è stato richiamato, è ormai in discussione da cinquant'anni nella vicenda legislativa e parlamentare italiana) meriti ancora ulteriore approfondimento, basterà rilevare qui come non soltanto dai banchi dell'opposizione, ma anche da quelli della maggioranza siano stati proposti emendamenti assai sostanziosi, direi corposissimi.

Mi riferisco, per esempio, all'emendamento 1.0.100 (testo 2), presentato peraltro da autorevoli e qualificati rappresentanti della maggioranza (la senatrice Alberti Casellati e il senatore Ziccone), che addirittura prevede una delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia, il che produce un elemento di totale e assoluta novità; tale proposta modificativa, se approvata, cambierebbe, in buona sostanza, persino buona parte dell'impianto ordinamentale.

Ebbene, pur essendo ipotizzabile o probabile che la maggioranza bocci se stessa, come del resto ha fatto in altre occasioni, non vi è dubbio che l'argomento proposto da questo emendamento è sicuramente importante e incisivo. Si tratta, infatti, di stabilire entro quali limiti, certamente esistenti ma pure interessanti da approfondire, debba prospettarsi un decentramento del Ministero della giustizia.

Tra l'altro, faccio notare che, paradossalmente, nel disegno di legge costituzionale in questo momento all'esame della 1ª Commissione, sarebbe stato invece soppresso – se non erro – il riferimento, in norme di rango costituzionale, ad una sorta di decentramento in materia di articolazione degli uffici del giudice di pace. Dunque, sostanzialmente, quello che

sta facendo una mano del Parlamento l'altra mano lo ignora, perché mentre articoleremmo su base regionale il Ministero della giustizia non torneremmo indietro sull'articolazione territoriale e sui residui poteri regionali degli uffici dei giudici di pace.

Concludo osservando che la materia, come dimostra già l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1, è articolata e complessa, dunque meriterebbe un ben più ampio dibattito; considerata la corposità e la natura assolutamente non defaticatoria degli emendamenti presentati, vi sarebbe addirittura la necessità di un ritorno in Commissione di tutta la materia, al fine di operarne un ripensamento organico. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina il contenuto della delega, devo anch'io premettere all'illustrazione dell'emendamento 1.102 che ho presentato una risposta sul piano generale al signor Ministro.

Il contrasto articolo per articolo ed emendamento per emendamento non può far dimenticare che ci troviamo di fronte ad una riforma esiziale che, semmai dovesse essere approvata, si abatterà come un uragano sulla terra, già molto desolata, dell'amministrazione della giustizia. Sarà difficile capire se questo uragano porterà il nome del Ministro o del relatore, ovvero il nome congiunto del relatore e del Ministro; certamente, un autentico uragano distruttivo che si abbatte su una corretta ed efficace amministrazione della giustizia.

Nell'iniziare la discussione di questa riforma (che, pur non essendo stata assunta attraverso norme costituzionali, ha certamente valenza costituzionale), credo di dover ricordare al signor Ministro, al signor relatore e alla maggioranza un appassionato intervento di Calamandrei alla Costituente, in cui questi sosteneva che le Costituzioni e le leggi costituzionali devono avere, semmai, un difetto: quello di essere presbiti, ovverosia di vedere lontano. Ebbene, questa norma non solo è miope, ma cieca rispetto alla realtà della concreta situazione dell'amministrazione della giustizia.

Non ci troviamo di fronte soltanto ad una norma rancorosa, ma ad una norma talmente inzeppata, inzuppata, piena di errori da evidenziare il vero ed effettivo problema che dobbiamo porci rispetto a questa legge delega, ovverosia se siamo in presenza di – scusatemi il termine da giuristi, ma stiamo dibattendo materia giuridica – una colpa grave, aggravata dall'aggravante della previsione, o ad un fatto doloso per cercare di non far funzionare l'amministrazione della giustizia.

Da un lato, infatti, non c'è nessuna volontà di conoscenza: questa delega non è stata preceduta dall'acquisizione dei pareri degli esperti, né si è tenuto conto di quanto hanno detto le camere penali, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio superiore della magistratura, i consigli delle facoltà giuridiche delle Università. Non si è tenuto conto di nulla; anzi, meglio e di più, si è andati avanti in pieno contrasto con i pareri degli esperti ed ora si vorrebbe legiferare con cecità e miopia in una materia così delicata per gli interessi sostanziali del Paese.

Prendo ad esempio – e su questo insiste il mio emendamento 1.102 – la norma sull'ausiliario del giudice, novità che si vorrebbe introdurre e che certamente risponde ad un'esigenza di aiuto per il giudice, realizzata però in forza di una scelta errata che non rafforza le strutture già esistenti (cancellieri e uffici giudiziari), ma fissa un contrasto con le strutture preesistenti (e sappiamo come questi contrasti siano fortemente dannosi per una corretta amministrazione della giustizia).

Soprattutto, è una novità che si introduce in termini modesti, prevedendosi che l'ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile una sola volta. Ci chiediamo come si possa creare una categoria che avrà vita per quattro anni a 1.032 euro al mese. Questo giustifica il mio emendamento soppressivo del comma 2-*bis*; ad esempio, non si capisce come la pratica di ausiliario del giudice possa servire anche per la pratica forense, visto che si tratta di ruoli assolutamente distinti, separati ed autonomi. Ma non basta: rispetto a questa novità, il signor Ministro ha detto in sede di replica – e qui il discorso va dilatato di nuovo sul piano generale – che essa, peraltro, non ha la copertura della Tesoreria. Così, ci troviamo a discutere se si debba o meno introdurre una norma con la reale possibilità che possa mancare la relativa copertura.

E allora diciamo subito – visto che le riforme si discutono a parole, ma senza soldi certamente non si fanno – che si esprime a parole la volontà di fare le riforme, ma, al contrario, nel concreto, ovverosia nel campo delle previsioni economiche, questo Governo e questa maggioranza non vogliono una riforma; soprattutto, non vogliono far funzionare la macchina giudiziaria, l'Amministrazione della giustizia.

Il signor Ministro, cui piacciono molto i numeri, si è giustificato dicendo che se diamo uno sguardo in Europa vediamo che sostanzialmente lo stanziamento di risorse finanziarie per l'Amministrazione della giustizia è pressoché uguale e la nostra non è una situazione diversa da quella del resto d'Europa. Ma la nostra, signor Ministro, è una situazione eccezionale, in cui il mancato funzionamento dell'amministrazione della giustizia rende necessario uno sforzo eccezionale.

Quando il signor Ministro, ricordando ancora i numeri, dice che i magistrati in Germania sono 2,78 ogni 10.000 abitanti, mentre in Italia sono 1,39, ci ricorda che i magistrati in Germania sono il doppio di quelli italiani; quando invece cita il Regno Unito e parla di un numero di magistrati pari a 0,46 ogni 10.000 abitanti, dimentica, il signor Ministro, che il Regno Unito ha da almeno un secolo, per non dire due, una tradizione di giudici onorari che suppliscono, aiutano, collaborano con i magistrati e che sono la vera forza della macchina amministrazione della giustizia.

Allora, esaminando l'articolo 1, che fissa i criteri direttivi per la delega, cominciamo a dire che questa è una riforma cieca (e anche sorda, visto che si vuole contrarre un dibattito così importante) rispetto ai problemi del Paese. È una riforma che non affronta i problemi concreti dell'Amministrazione della giustizia, che sono, signor Ministro, anche in via teorica e generale, le fotocopie per fare gli atti giudiziari, le trascrizioni dei verbali d'udienza, gli straordinari per i cancellieri e per gli ufficiali

giudiziari (che non risolviamo attraverso 1.032 euro al mese agli ausiliari, riconfermati fino a quattro anni al massimo), la carenza di personale, la carenza del numero dei magistrati, insufficiente rispetto alle esigenze del Paese.

È per queste ragioni di concretezza (che credo debbano essere le prime ad essere valutate dal Senato della Repubblica, prima anche di affrontare l'alta filosofia, gli alti temi) che noi, in forza del primo emendamento, ma anche dell'esame (*Richiami del Presidente*) del primo articolo del provvedimento, cominciamo a dire il nostro fermissimo no a una riforma che non è una riforma, ma una retrocessione rispetto ai problemi del Paese in tema di amministrazione della giustizia. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Sodano Tommaso*).

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, intendo solo fare quattro brevi notazioni tecniche che affido all'attenzione del relatore e del Governo.

In primo luogo, chiedo che sia accantonato l'emendamento 1.101, sul quale già si è soffermato il senatore Calvi, perché, a mio giudizio, rappresenta l'anticipazione di un merito che dovremmo votare in seguito, cioè dell'emendamento 7.144 o di quell'altro emendamento con il quale il relatore eventualmente affronterà il tema del procedimento disciplinare. Infatti, la delega a questo momento prevede soltanto la materia della tipizzazione dell'illecito e non quella della regolamentazione del processo. Ove venga approvato nel merito l'emendamento 7.144 o altro, ne conseguirà l'approvazione anche di quest'emendamento, che arricchisce l'epigrafe.

Per la stessa ragione deve, a mio giudizio, essere accantonato l'emendamento 1.104, a mia prima firma, perché interviene sul merito dell'articolo 8-bis, cioè l'istituzione dell'ufficio del giudice. Io propongo, con l'emendamento 8-bis.105, un intervento modificativo di questa disciplina, che, ove accolto, comporterà l'eventuale accoglimento dell'emendamento 1.104.

Per economia dei lavori, se lei, signor Presidente, consente, affronterei sin da questo momento l'emendamento 1.500 del relatore.

Quest'emendamento è senza dubbio condivisibile quanto alla necessità di introdurre un termine anche per quell'aspetto della delega, ma mi sembra che produca inconvenienti ai quali anche il Governo credo dovrà essere sensibile. La scansione nei termini previsti dall'articolo 1 è la seguente: un anno per l'adozione dei decreti legislativi delegati e la loro pubblicazione; da questo momento due termini corrono in parallelo: quello di centoventi giorni per adottare norme necessarie al coordinamento della delega con tutta la legislazione in materia di ordinamento giudiziario e quello di centottanta giorni, che aggetta di sessanta giorni rispetto al primo, per l'assunzione di efficacia di tutta la normativa, decreti delegati e norme di coordinamento.

Ora, la mia preoccupazione è la seguente: il termine di trenta giorni assegnato alle Camere per il parere sui decreti delegati e sulle norme di coordinamento è estremamente ristretto, anche perché non manco di ricordare al Governo e al relatore che questo termine non investirà soltanto le

materie già estremamente complesse di cui ho detto, ma anche la materia di cui all'articolo 9, cioè tutto l'insieme delle disposizioni transitorie sui concorsi, sulla scuola, sui perdenti posto e sulla temporaneità degli incarichi e, quindi, tutta la sistemazione della magistratura che verrà investita dalle norme di merito eventualmente approvate.

Ne discende che, a mio giudizio, il termine di trenta giorni è estremamente ristretto, come è molto ristretto – e ciò dovrebbe preoccupare il Governo – anche il termine di centoventi giorni, al netto di quelli tecnici che in esso si inseriscono, cioè non solo i trenta giorni che già lo riducono a novanta, ma anche i tempi tecnici necessari per la valutazione del parere e per l'inoltro del medesimo.

In breve, il Governo disporrà di circa settanta giorni per l'attuazione di questo insieme di deleghe di estrema complessità. Se poi il termine di circa settanta giorni incorporerà – non lo possiamo prevedere, né escludere – le vacanze natalizie o la pausa estiva, diventerà praticamente impossibile per il Governo realizzare una delega così complessa. Come senatore dell'opposizione, posso anche essere contento se il Governo non riuscirà ad esercitare la delega, visto che la nostra opposizione a questo provvedimento è netta e ferma; tuttavia, come senatore *tout court* e come cittadino, la mia preoccupazione è che la delega sia esercitata frettolosamente e una materia del genere rende estremamente elevato tale pericolo.

Pertanto, per concludere, solleciterei un intervento correttivo che porti i termini di centoventi e di centottanta giorni, rispettivamente, a centottanta e a duecentoquaranta, proprio nell'interesse del Governo.

L'ultima brevissima notazione riguarda il comma 4 dell'articolo 1, su cui richiamo l'attenzione del relatore. Esso prevede una disciplina diretta a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici. Questa proposizione aveva un senso se ed in quanto fosse stata affrontata anche la materia della geografia giudiziaria, cioè l'articolo 8; poiché, però, sull'articolo 8 c'è una proposta di stralcio, tale proposizione diventa superflua ed anzi contrastante con il fatto che nel resto della delega non si ipotizza più alcun trasferimento di affari da un ufficio all'altro.

Conseguentemente, sollecito la Presidenza a verificare se non sia opportuno preliminarmente far approvare la proposta di stralcio e, ove questa venisse approvata, invito il relatore a proporre un emendamento soppressivo di tale proposizione. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, credo che il testo dell'emendamento 1.500 (che si illustra da sé, *a contrario* rispetto alle osservazioni svolte dal senatore Fassone) non risenta delle valutazioni in termini di prognosi negativa fatte dal medesimo senatore Fassone. Pertanto, credo che possa essere mantenuto nel testo attuale, senza procedere a modifiche di altro tipo.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.100 (testo 2) prevede un sistema di decentramento amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria che ben si inserisce, a differenza di quanto

ha affermato il senatore Cavallaro, nel grande alveo delle riforme costituzionali e istituzionali, sempre nel rispetto dei principi generali.

Il sistema di decentramento promuove un recupero di efficienza e di economicità perché realizza la costituzione di strutture ministeriali decentrate, articolate su base regionale o interregionale, esclusivamente dipendenti dal Ministero della giustizia. Inoltre, consente ai magistrati titolari di funzioni direttive di concentrarsi sulle attività riguardanti immediatamente la giurisdizione; decongestiona, ottimizzando i tempi e riducendo i costi, l'attività operativa ministeriale, sempre riservando alle Direzioni generali centrali compiti strategici di definizione delle direttive di indirizzo politico generale e di verifica dei risultati, coniugando quindi decentramento ed efficienza per dare ai cittadini una risposta di giustizia e direttive generali che possano garantire il rispetto del principio di eguaglianza. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e la proposta di stralcio si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, nonché sulla proposta di accantonamento avanzata dal senatore Fassone.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.100 il parere è contrario.

Sull'emendamento 1.101, sarei favorevole all'accantonamento, e lo chiedo anche perché stiamo cercando di predisporre un testo relativo alla procedura del momento disciplinare, quindi una sostanziale riformulazione o, meglio, formulazione di norme procedurali in relazione all'espletamento e allo svolgimento del procedimento disciplinare. Pertanto, nell'ipotesi in cui si riuscisse a presentare in tempi rapidi un testo relativo all'articolo 7 circa la procedura in materia disciplinare, indubbiamente l'emendamento 1.101 come proposto dal senatore Fassone e da altri senatori avrebbe ingresso e quindi riceverebbe un parere favorevole.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.102 e 1.103; su quest'ultimo il parere è contrario anche e soprattutto in relazione al fatto che l'articolo 8-bis è fra quelli sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. In ogni caso il parere è contrario anche nel merito, posto che viene sostanzialmente a confliggere con lo spirito e la lettera dell'articolo 8-bis.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.104 valgono le stesse considerazioni: anch'esso infatti è riferito all'articolo 8-bis e quindi rimando al parere contrario della 5ª Commissione.

Sull'emendamento 1.105 il parere è contrario, mentre sull'emendamento 1.0.100 (testo 2) il parere è favorevole.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, ed è favorevole sull'emendamento 1.500, presentato dallo stesso relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. L'emendamento 1.101 viene accantonato, come richiesto dai presentatori, con il parere favorevole all'accantonamento del relatore e del rappresentante del Governo.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, condivido la proposta di accantonamento, essendo uno dei firmatari dell'emendamento 1.101, con il quale si pone in risalto la necessità di colmare alcune lacune presenti nell'originaria formulazione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 1.

Prendo atto della dichiarazione del relatore, il quale si è impegnato a presentare una riformulazione complessiva su questa materia, cercando di intervenire nella fase della indicazione procedurale. Mi permetto allora di sollecitare il relatore a tentare di rivisitare complessivamente la lettera *f*), anche con riferimento all'ultimo inciso introdotto, che recita: «nonché mo-

dificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio». Sappiamo che nell'articolo 1 si determinano i limiti, i criteri e il contenuto della delega; in questa logica, tale dizione mi sembra abbastanza generica.

Pertanto, l'intervento di rimodulazione che il relatore si è impegnato a fare, sottoponendo poi il testo all'Assemblea, dovrebbe riguardare a mio avviso anche quest'ultimo inciso.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S1.1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'articolo 8-*bis*, che prevede l'istituzione dell'ufficio ausiliario del giudice. Poiché con l'emendamento 1.102 si chiede che, tra i criteri della delega, sia eliminato il riferimento alla istituzione dell'ufficio ausiliario del giudice, credo che il parere contrario della Commissione bilancio si estenda anche all'indicazione dei criteri di cui all'articolo 1. In sostanza, se si abolisce l'articolo 8-*bis* che disciplina l'ufficio ausiliario del giudice, automaticamente il parere contrario rimbalza anche sulla previsione dei criteri della delega.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, la sua osservazione non è priva di pregio e tuttavia nel parere della Commissione bilancio non è compreso questo emendamento.

ZANCAN (*Verdi-U*). Allora, in considerazione del parere della Commissione bilancio, chiedo che venga approvato il mio emendamento soppressivo, proprio perché sarebbe ultroneo stabilire un criterio generale che prevede un ufficio per il quale la Commissione bilancio ha stabilito che non vi è copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Senatore Zancan, non posso aggiungere altre considerazioni.

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.103 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 1.104, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FASSONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, avevo chiesto l'accantonamento di questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, le faccio presente che il relatore non si era espresso in tal senso. In ogni caso chiedo nuovamente al relatore di pronunciarsi sulla sua richiesta.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, precedentemente ho espresso parere contrario sull'emendamento 1.104 anche in relazione al parere analogamente contrario espresso sull'emendamento 1.103.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.104.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.105, considerato che siamo in fase di esame di emendamenti che riguardano il comma 2-*bis* sul quale è stato manifestato voto contrario, suggerirei di stralciare al comma 4 dell'articolo in esame le parole da «diretta» fino a «provvedere», posto che abbiamo già stralciato il comma 2 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, la invito a far pervenire alla Presidenza una formulazione scritta della sua proposta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Do lettura dell'emendamento 1.600, presentato dal relatore: «Al comma 4, sopprimere le parole da «diretta» a «provvedere»».

Come giustamente è ora riportato nel testo dell'emendamento, questo inciso può essere soppresso e non stralciato, perché non ha un autonomo contenuto normativo.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Sì, signor Presidente, poiché si riferisce al comma 2-bis, che si riferiva al comma 2, che a sua volta faceva riferimento ai nuovi uffici e che è stato stralciato, pensavo si potesse procedere anche in questo caso a uno stralcio.

PRESIDENTE. Si sopprime e rimane come indicazione per il lavoro della Commissione, che ne potrà tener conto.

Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.600, presentato dal relatore.

È approvato.

Colleghi, non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 1, essendo stato accantonato l'emendamento 1.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.100 (testo 2).

* CALVI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei esprimere non solo il dissenso ma la sorpresa per la presentazione di questo emendamento e soprattutto per il parere favorevole espresso dal relatore.

Vorrei appellarmi ad un principio di pertinenza; mi domando quale rapporto potrà esservi mai tra una riforma ordinamentale quale è quella che stiamo discutendo e il decentramento del Ministero della giustizia. Si tratta di due questioni totalmente eterogenee, che non hanno assolutamente nulla a che fare tra loro. Una è una riforma ordinamentale, l'altra attiene al Ministero.

Voglio anche dire che la sorpresa nasce dal fatto che in qualche modo, per tener fermo non solo un principio di pertinenza ma pure una naturale divisione di poteri anche nel momento della riforma, mi sembra difficile inserire – e di qui la mia sorpresa – una riforma del Ministero della giustizia nella riforma del sistema riguardante le modalità di lavoro dei giudici.

Suggerirei a questo punto alla collega Alberti Casellati e al collega Ziccone di ritirare questo emendamento e presentare un disegno di legge. Si può discuterne, ma – ripeto – inserire insieme la riforma del Ministero all'interno della riforma ordinamentale, mi sembra una incongruenza grave, un segno di equivocità nella quale il Governo e la maggioranza si verrebbero a trovare o esprimendo parere favorevole o votando questo emendamento rispetto ad una posizione più corretta dal punto di vista costituzionale, che tenga ben separate le due questioni.

Sollecito quindi o il ritiro di questo emendamento oppure la sua trasformazione in un ordine del giorno, ma certamente invito i colleghi della maggioranza ad essere molto attenti e a non votare contestualmente all'interno della riforma dell'ordinamento giudiziario la riforma del Ministero della giustizia.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi rivolgo al Governo e al relatore. Come più volte ribadito, abbiamo cercato di presentare emendamenti puntuali nel merito proprio per immaginare su questo terreno una «competizione» che fosse legata alla capacità di incidere e per cercare di approvare una riforma accettabile.

È evidente che le valutazioni finali saranno della maggioranza; vorremmo però richiamarla al rispetto di quel patto di disponibilità ad essere vigile sui terreni che ci sembrano particolarmente insidiosi. Sicuramente è insidioso l'emendamento proposto dalla collega Alberti Casellati e dal collega Ziccone, che prevede in maniera additiva un supplemento di delega in una materia completamente estranea all'ordinamento giudiziario.

Signor Ministro, come lei ricorderà, nella scorsa legislatura si è molto discusso del decentramento del Ministero della giustizia. Sono stati fatti studi approfonditi, sono state svolte audizioni, ma alla fine non si è riusciti a partorire un provvedimento che assumesse cognizione delle problematiche e riuscisse a prospettare una soluzione.

L'emendamento in questione introduce una delega che non è stata valutata e discussa, rispetto alla quale non vi è stata nemmeno la capacità di immaginare un contraddittorio con le parti in campo, cioè con le organizzazioni sindacali, e di prospettare un provvedimento che, dopo aver fotografato la situazione esistente, tenesse conto di ciò che deve essere realizzato.

I contenuti della delega proposti dalla collega Casellati sono a dir poco generici: alla lettera c) si menzionano «altre eventuali competenze», ciò significa che non sappiamo in quale direzione si va e nemmeno di quali competenze si parli. L'astrattezza e la genericità della delega è talmente evidente da non richiedere ulteriori commenti. Introducendo un argomento che non fa parte dell'ordinamento giudiziario, l'emendamento, signor Ministro ed egregio relatore Bobbio, è ancora più pericoloso.

Per recuperare il terreno di ragionevolezza nell'affrontare un provvedimento così complesso, mi permetto di chiedere alla collega Casellati un ripensamento e al Governo e al relatore una revisione del parere precedentemente espresso. Diversamente, dovremmo ritenere che l'accordo non scritto sia venuto meno, che vi sia la volontà di imporre, senza alcun confronto effettivo, pregiudiziali specifiche e atteggiamenti forti; dovremmo prendere atto della qualità dei rapporti parlamentari e modificare di conseguenza il nostro comportamento. La mia non vuole essere una larvata minaccia, bensì una sollecitazione forte affinché si consideri effettivamente il tema *decidendum*.

La questione è molto complessa e, al di là dell'espressione del parere, dovrebbe esservi un pronunciamento non solo dei parlamentari dell'opposizione i quali sottolineano la gravità della situazione, ma anche del relatore, del Governo e della presentatrice. L'ordinamento giudiziario non è un problema dell'opposizione, è un problema del Paese; esso deve essere sicuramente riformato ma vorremmo sapere come la maggioranza, allo stato molto silente, si pronuncia su questo emendamento specifico, da noi considerato grave e pericoloso.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, esprimo il mio fermissimo convincimento che siamo di fronte ad una delle previsioni normative più sbagliate di un disegno di legge che è fondamentalmente errato. Come è possibile pensare ad una competenza regionale e decentrata in materia di giustizia? Come è possibile pensare che in Piemonte i problemi della giustizia sono diversi, debbono avere competenze funzionali diverse, con un trattamento economico e un'istruzione del personale differenti rispetto alla Sicilia? Come possiamo pensare che il principio fondamentale per cui la legge è uguale per tutti, scritto in tutti i tribunali, abbia una regolamentazione amministrativa diversa, regione per regione? Scusatemi, ma il criterio di una competenza regionale diversificata è un'autentica sciocchezza. (*Commenti dal Gruppo AN*).

Abbiate pazienza, ma se c'è una materia che impone una regolamentazione anche sotto il profilo ordinamentale, amministrativo, di valutazione delle risorse e del personale accentrato questa è proprio quella inerente all'amministrazione della giustizia. Ecco il motivo del mio fermissimo «no» ad un emendamento così marcatamente errato.

ZICCONI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONI (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel rispondere e precisare le ragioni per le quali Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 1.0.100 (testo 2) – e dati i pareri favorevoli espressi dal signor relatore e dal signor Ministro, ritengo che analogamente farà anche l'intera maggioranza – voglio chiarire due punti che considero essenziali.

Il primo è il seguente. Questo emendamento è la risposta che si è ritenuto di inserire nel provvedimento per soddisfare una invocazione che non soltanto sento ripetere da anni, ma si è levata anche recentemente in relazione al dibattito svoltosi nel Paese sulla riforma dell'ordinamento giudiziario ed è sempre costantemente ripetuta su tutto il territorio nazionale. Si tratta di una sorta di rimprovero costante, che viene soprattutto dalla magistratura e dagli operatori del diritto, poiché non abbiamo colto l'occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario per preoccuparci di una delle questioni più importanti che riguardano i cittadini, il Paese e il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, vale a dire una più efficiente ed organizzata distribuzione delle risorse.

Che tale esigenza sia stata già tenuta presente, in qualche misura, nella riforma dell'ordinamento giudiziario (se n'è già parlato in Commissione) risulta implicitamente dal fatto che nel provvedimento, nel corso dell'esame in Commissione, è stata inserita una norma importante, sulla quale oggi registriamo uno sbarramento da parte della Commissione bilancio, relativamente all'istituzione dell'ausiliario del giudice.

Attraverso l'introduzione dell'ausiliario del giudice, volevamo dare non soltanto un segnale, ma molto di più, dimostrando che, pur nelle difficoltà che ha il Paese in questo momento sul piano finanziario, operiamo

per rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, e non soltanto attraverso l'ordinamento giudiziario in senso stretto o con provvedimenti che riguardano i magistrati. Quindi, di fatto rispondiamo ad un appello, ad una esigenza avvertita in tutto il Paese.

Con questo emendamento prevediamo un meccanismo che – questa è la nostra speranza e il nostro convincimento – senza comportare automaticamente e direttamente aumenti di risorse, come è stato per altri provvedimenti che hanno trovato poi lo sbarramento della Commissione bilancio, potesse in parte, attraverso modi diversi di funzionamento dell'organizzazione del Ministero, rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, mantenendo inalterate le dotazioni finanziarie.

Tutti sappiamo, infatti, che la spesa di un Ministero per investimenti nei servizi è determinata non solo dagli importi, ma anche e soprattutto dal modo in cui essi sono spesi e dal sistema attraverso cui si fa in modo che la spesa sia più efficiente possibile.

Non facciamo previsioni estranee al dibattito nel Paese. Tutti sanno che il Paese si sta muovendo nel preciso convincimento che attraverso una maggiore responsabilizzazione del territorio e la regionalizzazione di tutta una serie di attività sia possibile raggiungere maggiore efficienza, anche in presenza di somme inalterate relativamente agli impegni di spesa. Questo è quanto tentiamo e riteniamo di fare attraverso il citato emendamento.

Siamo infatti convinti che il decentramento di alcune funzioni dalla sede centrale, a volte non tempestiva e sufficientemente attenta al territorio (sono tutte affermazioni che ho sentito ripetere dappertutto per anni, anche negli ultimi mesi, soprattutto da parte di magistrati), possa trovare una migliore risposta attraverso questa regionalizzazione e interregionalizzazione, con riferimento alla dimensione ottimale del territorio. Proponiamo di affidare tale compito all'Esecutivo.

Di questo si tratta, non delle cose stravolgenti di cui qualcuno ha parlato, ricordando che la legge è uguale per tutti. Ma cosa c'entra la legge uguale per tutti? Non stiamo parlando né di diritto penale, né di procedura penale, né di magistrati; stiamo parlando soltanto del modo in cui alcune funzioni del Ministero della giustizia vengono decentrate, peraltro sotto il controllo, la spinta, l'efficienza dello stesso Ministero della giustizia. È molto semplice ed è ciò che prevediamo.

Ultima considerazione. Qualcuno si è chiesto cosa vogliano dire le parole «altre eventuali competenze». Cari colleghi, non è che abbiamo voluto prevedere in quali ambiti vi sia il decentramento aggiungendo «altre eventuali competenze»; abbiamo previsto, proprio per essere precisi, tutta una serie di funzioni – quelle dal punto 1 al punto 10 della lettera d) – che vengono invece mantenute e riservate al Ministero. È chiaro, quindi, che quell'espressione ha soltanto il significato di specificare che, se vi è qualche altra funzione, questa è riservata alla Regione.

Ribadisco dunque il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 1.0.100 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo FI*).

TIRELLI (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (*LP*). Signor Presidente, colleghi, dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 1.0.100 (testo 2). È evidente che avremmo voluto una maggior distribuzione a livello periferico di competenze, anche di competenze di tipo diverso.

Mi sembra che le spiegazioni della collega Alberti Casellati e del collega Ziccone siano piuttosto evidenti. Mi meraviglio, però, che proprio dall'opposizione venga contrarietà a questo emendamento, parzialmente simile alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione, voluta nella scorsa legislatura, ma ancor più simile, negli intendimenti, alla riforma Bassanini, anch'essa approvata nella scorsa legislatura. Non si tratta di attribuire competenze dal punto di vista legislativo, ma di attribuire allo Stato centrale (non siamo d'accordo, ma accettiamo questo indirizzo), come previsto al punto 10 della lettera *d*), compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento, lasciando dunque allo Stato centrale questo tipo di intervento.

Le funzioni gestionali, invece (nel perfetto spirito, da ciò che avevo capito, della riforma Bassanini della scorsa legislatura), vengono attribuite a livello periferico. Mi sembra che non si tratti di nulla di stravolgente; avremmo voluto molto di più, ma sappiamo anche accontentarci della politica del fare un passo alla volta, e rileviamo che questo è un passo in una linea di indirizzo avviata e portata avanti nella scorsa legislatura dal Governo dell'Ulivo. (*Applausi dal Gruppo LP e della senatrice Alberti Casellati*).

MICHELINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, esporrò la posizione del Gruppo per le Autonomie. Da un'attenta lettura, l'emendamento 1.0.100 (testo 2), ci sembra consegua l'obiettivo della regionalizzazione della giustizia, ma non anche quello della sua amministrazione, che rimane nella competenza autonoma dello Stato, proprio per la sua articolazione sia a livelli regionali, sia di competenze centrali.

Secondo noi questa proposta può imprimere maggiore efficienza all'azione giudiziaria, e dunque voteremo a favore.

CALLEGARO (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO (*UDC*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dell'UDC sull'emendamento 1.0.100 (testo 2). A quanto ho sentito da

parte dell'opposizione, siamo ancora in uno di quei casi in cui si dice no tanto per dire no, dato che non ho avvertito alcuna argomentazione su questo emendamento che non fosse generica e vasta.

Ora, è evidente come siano scrupolosamente indicate tutte le competenze che rimangono all'Amministrazione centrale e non vi sia assolutamente nulla di innovato rispetto alle competenze più importanti del Ministero. Siamo soltanto di fronte al decentramento di quell'attività di natura amministrativa che tutti hanno sempre ritenuto opportuno, affinché questa Amministrazione così importante sia condotta nel territorio in maniera tale da rispondere in modo più efficiente e più rapido alle esigenze dei cittadini.

Pertanto, non vedo nessuna obiezione fondata fra quelle avanzate e dunque esprimo, a nome del mio Gruppo, parere favorevole sull'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le questioni sollevate in ordine all'estraneità o meno dell'emendamento 1.0.100 (testo 2) all'oggetto della discussione, in ordine alla completezza dei criteri di delega direttivi, hanno un certo peso e intendo sottoporle al Presidente del Senato. Dispongo pertanto l'accantonamento di quest'emendamento, di cui è stata predisposta un'ulteriore versione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati numerosi emendamenti.

Accogliendo una richiesta che è stata avanzata, dispongo, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, che la discussione dell'articolo 2 del disegno di legge sia suddivisa in rapporto alle seguenti parti: in primo luogo, le lettere da *a*) a *c*) del comma 1; in secondo luogo, le lettere da *d*) ad *h*); in terzo luogo, le lettere da *i*) a *q*). Quindi, ciascuno di questi corpi sarà considerato, ai soli fini dell'illustrazione e del voto degli emendamenti, come fosse un articolo a se stante.

Passiamo quindi all'esame del primo gruppo di emendamenti presentati all'articolo 2, dalla lettera *a*) alla lettera *c*) del comma 1, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, ringrazio la Presidenza per aver accolto questa mia e nostra istanza, che dimostra la sensibilità al problema già affacciato all'inizio, cioè non solo all'enorme complessità di questa materia ma anche all'importanza dei temi, che esigono quindi un'illustrazione serena e distesa, del tutto incompatibile con l'infelice contingentamento dei tempi già lamentato.

Venendo al merito, mi soffermerò in particolare, anzi direi esclusivamente, sull'emendamento 2.100, che investe uno dei punti nodali dell'intero disegno di legge delega.

La delega infatti prevede che, per l'ingresso in magistratura «sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente», con diverse materie d'esame, diverse commissioni,

diversi percorsi in seguito. È quella che in senso tecnico si può e si deve definire la separazione delle carriere in senso debole.

Ora, io ritengo, a prescindere dalle posizioni politiche, ovviamente tutte legittime, che questa formulazione costituisca un errore grave sotto tre profili: quello costituzionale, quello tecnico-pratico e quello politico, e desidero illustrare brevemente ciascuno di questi versanti.

Sotto il profilo costituzionale, è indispensabile ricordare che l'articolo 106 della Costituzione consta di tre commi che prevedono tre diverse forme di accesso alla magistratura: una è la forma eletta di cui al primo comma, secondo la quale «le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso», e ritengo, non da solo, che il concorso costituisca quindi uno scrutinio tecnico che abilita allo svolgimento di tutti i mestieri della magistratura (se posso usare questa parola); il concorso offre pertanto una legittimazione generalista a tutte le funzioni e le specializzazioni della magistratura.

Questa opinione è confortata dal fatto che il secondo comma del medesimo articolo 106 prevede le nomine di magistrati onorari per le funzioni attribuite a giudici singoli e quindi ne individua, nell'arco complessivo delle varie funzioni o specializzazioni, alcune ed alcune soltanto che possono essere attribuite ai giudici onorari.

Il terzo comma dell'articolo 106 prevede poi la chiamata per meriti insigni di professori universitari ed avvocati a svolgere le funzioni di consigliere di Cassazione e soltanto quello.

Vi è quindi una chiarissima contrapposizione tra due proposizioni normative che abilitano a svolgere soltanto alcune delle funzioni e la proposizione generale di cui al primo comma, che abilita allo svolgimento di tutte le funzioni.

La previsione di un concorso distinto, che quindi permette di accedere allo svolgimento solo di talune funzioni, a mio giudizio entra in forte tensione con il dettato costituzionale; tanto più – e questa è la seconda considerazione – che ove si accedesse, come malauguratamente temo si accederà, alla previsione dei concorsi distinti, prevedendo talune materie come specifiche di una funzione e talune come specifiche dell'altra, diventerebbe indispensabile, a quel punto, prevedere che il transito dall'una all'altra funzione sia assoggettato ad uno scrutinio di competenza tecnica analogo al primo concorso.

Quindi, anche la formula attuale e ancor più quella che il relatore propone di far approvare all'Assemblea, secondo la quale il tramutamento dall'una all'altra funzione sarà attuato unicamente previa redazione di un provvedimento e discussione orale sul medesimo, non producono quella verifica tecnica che è rimasta oscurata dalla limitatezza delle domande del primo concorso. Avremo, pertanto, una abilitazione ad un certo tipo di mestieri fatta sulla base di concorso e gli altri saranno invece non esplorati tecnicamente e quindi il concorso sarà una verifica parziale. Anche sotto questo profilo segnalo la pesante tensione con il dettato costituzionale.

C'è di più. Il secondo versante, quello tecnico-pratico, è veramente in palese contraddizione con la logica e l'esperienza giudiziarie. Quali materie si può pensare che un giudice sia esentato dal conoscere perché specifiche del pubblico ministero? Io non ne vedo. Forse la medicina legale o la balistica? Non ci sono materie che un pubblico ministero debba conoscere e un giudice sia dispensato dal conoscere. Anche reciprocamente il pubblico ministero non è certo dispensato dal conoscere la tematica civile, posto che il codice di procedura civile ne prevede la presenza obbligatoria in molte materie; né può certo essere dispensato dalla conoscenza del settore amministrativo, posto che ogni giorno gli accadrà di imbattersi in problematiche amministrative. Non esiste, quindi, la possibilità di prevedere una parcellizzazione del sapere giuridico, richiedendo competenze degli uni solo su una quota e degli altri solo sull'altra quota. Questo è un gravissimo errore di metodologia scientifica.

Inoltre, onorevoli colleghi, voi vi battete – e anche noi siamo consenzienti su questo punto – affinché il pubblico ministero sia reso il meno possibile proclive ad incorrere in certi eccessi, errori ed abusi nei quali talora accade incorrere. Vi rendete conto, però, che con questo strumento mancherà ogni verifica attitudinale al pubblico ministero? La scelta del candidato, confortata dal superamento del vaglio tecnico, produrrà, parafrasando il Manzoni, l'effetto della monaca di Monza che è detto «e fu monaca per sempre». Oggi un pubblico ministero non idoneo alle funzioni di pubblico accusatore può in qualche modo essere trasferito ad altri compiti e ivi in parte neutralizzato nelle sue inettitudini; domani il pubblico ministero che non commetterà eccessi così vistosi ed eccezionali da produrre la radiazione dall'ordine giudiziario sarà pubblico ministero per sempre e per sempre voi vi terrete quelle degenerazioni e quegli eccessi che eventualmente egli dimostrerà attraverso una non attitudine al ruolo. Questo è l'inconveniente al quale andate incontro con tale riforma.

Il terzo versante – e concludo, signor Presidente – è quello politico ed è veramente quello che richiederebbe un'analisi maggiore del tempo che mi è consentito. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un luogo comune, invecchiando, diventa un mito. Il luogo comune è quello che la separazione delle carriere risolva il problema della cosiddetta maggiore attenzione che il giudice presta alle parole dell'accusa in quanto provengono da un collega. Non so se ciò sia fondato e non mi avventuro in giudizi di fatto; mi sento, però, di anticipare con nettezza che questa soluzione, ove sussistesse quel guaio, non porrebbe certamente rimedio al medesimo.

La colleganza non verrà meno: questa è una separazione delle carriere in senso debole. La separazione delle carriere in senso tecnico – è pur necessario che effettuiamo alcune stipulazioni linguistiche, per sapere se parliamo la stessa lingua – consta di cinque elementi dei quali solo parte sono qui presenti: distinto concorso, distinto tirocinio, distinto ruolo di anzianità, distinto organo di autogoverno, impossibilità di transito dall'una all'altra funzione se non attraverso un concorso omologo a quello tramite il quale si è acceduto alla prima funzione.

Questa è la separazione delle carriere che trasformerebbe il pubblico ministero in un alto funzionario dello Stato deputato alla tutela degli interessi penali dello Stato, come l'Avvocatura è deputata agli interessi patrimoniali. Questo produrrebbe la scissione tra giudici e pubblici ministeri; ma non volete farlo, e noi siamo ben contenti che ciò non accada. La separazione in senso debole, come prospettata, produrrà un unico risultato: la costruzione di un pubblico ministero ancor più pubblico ministero, che è esattamente l'obiettivo opposto a quello che tutti condividiamo. Pensiamo che questo corpo di magistrati altamente professionalizzato non solo avrà dei poteri di indagine e dei poteri giudiziari *tout court* estremamente ampi, ma produrrà fatalmente proprio l'effetto contrario a quello che volete e che anche noi vogliamo, cioè la costruzione di una deontologia tarata non più sull'insieme delle figure magistratuali (giudice e pubblico ministero), ma sulla figura del pubblico ministero parte. Pertanto, certe cose che oggi deploriamo saranno verosimilmente più accettate e tollerate nel momento in cui costruiamo un ruolo di pubblici accusatori che potranno fare inchieste di massa, potranno divulgare notizie, potranno assumere un ruolo... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. L'emendamento 2.500 si illustra da sé: esso prevede semplicemente, per quanto riguarda l'indicazione del presidente della doppia commissione, l'eliminazione del riferimento all'eventualità che il presidente possa essere unico e la previsione che vi sia effettivamente un unico presidente, con l'indicazione, però, della necessità di un vice presidente per ciascuna commissione.

Gli emendamenti 2.501 e 2.502 sono conseguenti all'emendamento 2.500.

ZANDA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.100 del senatore Fassone.

Prendo atto della dichiarazione del relatore che con il suo emendamento 2.500 sopprime la parola «eventualmente» al comma 1, lettera a), numero 3; con l'emendamento 2.105 da me presentato suggerisco al relatore e al Governo di procedere alla medesima pulizia, chiamiamola così, anche formale, aggiungendo, dopo le parole: «hanno svolto» l'altra: «positivamente» e sopprimendo le parole: «senza demerito». Mi sembra infatti una formulazione che dal punto di vista legislativo si presta ad un'interpretazione non corretta e non perfetta.

Illustrerò ora sommariamente alcuni emendamenti successivi da me presentati che riguardano le modalità delle prove di esame.

L'esame delineato da questo disegno di legge è un tipo di valutazione da cui emerge un profilo di magistrato che francamente pone molti interrogativi, sia dal punto di vista della funzionalità dell'esercizio della sua missione, sia dal punto di vista della sua qualifica professionale.

Attraverso la normativa prevista, immaginiamo un magistrato che passi la sua vita a raccogliere titoli e a studiare per gli esami di concorso, la cui funzione viene sostanzialmente burocratizzata, un magistrato – se

vogliamo essere più generosi – accademico, il quale si adagia nell'esercizio della sua missione ad essere valutato molto più sugli aspetti formali che sugli aspetti sostanziali delle modalità di svolgimento del compito che gli è stato assegnato.

È un sistema di valutazione del giudice tutto incentrato su una serie di esami, che ha come conseguenza – è stato già rilevato poco fa – un esproprio sostanziale delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, che è l'organo costituzionale cui è stata demandata la valutazione del giudice.

Ritengo che tutto il sistema debba essere modificato e, avendo aggiunto la mia firma all'emendamento 1.100, ho anche indicato in quale direzione si debba procedere. Suggerisco però al Governo, ove si mantenesse l'impostazione che è stata adottata, di eliminare dai concorsi gli esami e prevedere soltanto una valutazione sui titoli, in modo da lasciare al giudice il tempo di fare il giudice, evitando che egli debba impiegare tutta la sua professionalità a preparare un esame dopo l'altro per poter avanzare nella sua carriera. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

ZANCAN (*Verdi-U*). L'articolo 2 è certamente il centro di questo progetto di riforma. Già dalla lettera *a*) alla lettera *c*), infatti, sono indicati due criteri distintivi, ovvero il concorso distinto per funzioni di magistrato giudicante e di magistrato requirente e la normativa sull'ingresso in magistratura, che non è affatto vero, signor Ministro, che non susciti critiche e censure e che non sia profondamente errata. Su questi due punti abbiamo presentato alcuni emendamenti, che ci apprestiamo ad illustrare, e attendiamo una risposta alle nostre doglianze.

In sede di replica, il relatore ha negato che da questa legge di riforma dell'ordinamento giudiziario scaturisca un nuovo modello di giudice. Egli ha messo le mani avanti, quasi per nascondere il parto della legge. Vorrei essere d'accordo con il relatore, ma purtroppo il parto ci sarà, se verrà approvata – Dio non voglia! – questa norma. In tal caso, ci sarà il parto assolutamente inconsistente di un magistrato piccolo piccolo, preoccupato di superare concorsi e di non incorrere in procedimenti disciplinari anche per fatti attinenti alla sua vita privata. Sarà insomma un magistrato che non risponderà alle esigenze di giustizia del Paese e dei cittadini, che non avrà né il coraggio né la statura morale per rispondere al suo altissimo compito; sarà un burocrate piccolo piccolo, limitato sin dal momento dell'ingresso in magistratura nelle sue aspirazioni di essere un servitore dello Stato con l'autorità, il prestigio e l'autorevolezza necessari per lo svolgimento della sua missione.

Allora, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, per quanto riguarda l'accesso alla carriera di magistrato, è stato inventato e viene proposto in buona sostanza il criterio del doppio concorso che, tra l'altro, come primissimo risultato porterà all'introduzione e all'accesso in magistratura di persone certamente non più giovani che, se consideriamo i tempi dovuti al meccanismo del doppio concorso, sicuramente supereranno i trent'anni al momento dell'ingresso in magistratura. Si po-

trebbe trattare anche di una soluzione condivisibile, giacché certamente tra le doti del magistrato vi sono quelle della saggezza, della prudenza e dell'equilibrio, se però tutto questo non avesse luogo attraverso criteri assolutamente differenziati tra di loro, che finiscono per determinare un doppio accesso in termini non perequati e quindi inaccettabili visto che stiamo parlando di un concorso.

In particolare, signor Ministro, se mi è permesso utilizzare una espressione ormai entrata nel linguaggio comune, «che c'azzecca» rispetto alle possibilità di accesso il fatto che si siano esercitate per almeno tre anni funzioni direttive nell'ambito della Pubblica amministrazione? Perché il capo dei becchini comunali – senza alcuna offesa per questa nobilissima categoria – può accedere alla magistratura e non può farlo chi ha svolto altri incarichi che invece per tale normativa non hanno alcun significato? Come possiamo creare una tale confusione nel momento selettivo? Come possiamo elaborare criteri così assolutamente diversi che determinano pertanto accessi altrettanto differenziati?

A ciò si aggiunga che siccome per la gran parte si tratta di accessi che prevedono un doppio concorso, con l'impossibilità quindi per chi li sostiene di percepire una retribuzione prima dell'ingresso in magistratura, si finisce per consentire l'accesso esclusivamente a persone qualificate per censo e classe sociale. Si torna quindi a quanto accadeva un tempo quando l'ingresso in magistratura era riservato esclusivamente ai nobili; ossia un accesso differenziato in base alle possibilità economiche, che certamente non è la scelta più conveniente rispetto ai criteri di reclutamento per una funzione così delicata come quella del magistrato.

Vi è poi un altro tema cruciale da esaminare, sul quale si è già soffermato il collega Fassone in un suo intervento e che richiamo qui solo per aggiungere alcune brevi considerazioni. Questo concorso, distinto per le funzioni requirenti e le funzioni giudicati, si traduce nei fatti in una separazione delle carriere. Infatti, rappresenta un'utopia, o meglio un'ipocrisia (l'assonanza rende bene il concetto) il fatto che una persona che ha sostenuto un esame dopo cinque anni sia tenuta a sostenerne uno diverso, e quindi a frequentare corsi diversi per accedere ad una carriera diversa. Tutto questo è nei fatti una separazione delle carriere. Tra l'altro, ciò si traduce in una violazione del principio costituzionale perché la separazione delle carriere non potrebbe che essere introdotta attraverso una procedura di valenza costituzionale, pena la violazione del principio costituzionale sull'unico potere della magistratura.

Se dunque tutto ciò è, noi separando le due carriere finiamo per correre il gravissimo rischio di porre le funzioni requirenti in capo al potere esecutivo. Se abbiamo memoria storica di ciò che è stata la soggezione al potere esecutivo delle funzioni requirenti durante il regime fascista, se ricordiamo (signor Ministro, nel suo intervento in replica, lei se ne è dimenticato) che la magistratura requirente soggiogata al potere esecutivo è stata il braccio secolare esecutivo non di leggi di poco conto ma delle leggi razziali in Italia, dobbiamo fare il massimo sforzo per tenere separato il potere giudiziario requirente rispetto al potere esecutivo. Nella realtà invece i

due esami separano definitivamente le carriere. Lei ci ha detto, signor Ministro, che avrebbe voluto intervenire in questa materia più massicciamente rispetto all'apologo ricordato in sede di relazione di minoranza dal senatore Fassone, non con lo schioppetto ma con il cannone. Abbiamo dunque delle preoccupazioni di natura costituzionale, e questo concorso separato rispetto alle due funzioni, che costituisce l'introduzione della separazione delle carriere, non può che trovare il nostro fermissimo rifiuto. (*Applausi del senatore Dalla Chiesa*).

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sapere se l'emendamento 2.111 fa parte del blocco successivo.

PRESIDENTE. L'emendamento è stato già illustrato dal senatore Fassone. Se lei desidera può intervenire in sede di dichiarazione di voto o di discussione.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, esprimo sull'emendamento 2.100 un parere contrario che vorrei rapidamente motivare.

Gli argomenti addotti a sostegno di questo emendamento erano già stati esposti nella parte introduttiva di questo dibattito parlamentare. Nulla di nuovo o di più convincente ho ascoltato oggi che possa indurmi ad esprimere un parere diverso da quello contrario.

Vorrei soltanto far notare, anche per chi un domani avrà modo di leggere gli atti parlamentari relativi alla discussione di questo disegno di legge, che nessuna delle argomentazioni addotte può vincere l'evidente constatazione secondo la quale l'attuale condizione di serbatoio unico assolutamente indifferenziato è legata anche, circa la possibilità di passare nella stessa sede da una funzione all'altra, ai capricci a volte tardivi e spesso mutevoli del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo solo oggi, in presenza di questo disegno di legge e di questa specifica trattazione della materia, scopre la necessità di adottare una circolare che tardivamente e parzialmente prende atto di un problema che se non fosse stato sollevato dal Parlamento con questo disegno di legge difficilmente avrebbe ricevuto l'attenzione, benché tardiva, del Consiglio superiore della magistratura.

Ciò detto, va evidenziato che l'attuale situazione procedurale impone una modifica che tenga conto non già di quello che voi amate chiamare il mantenimento della cultura della giurisdizione, che è conservata nel disegno di legge, bensì della scelta della professionalità, la quale richiede la specializzazione. Un codice di procedura penale, in relazione al testo del-

l'articolo 111 della Costituzione, che settorializza e rende nette le figure del processo penale – giudice, difensore, pubblico ministero – pretende un giudice con una nitida identità professionale e un pubblico ministero con una altrettanto nitida identità professionale.

Ciò non significa assolutamente – devo sottolinearlo – che si abbandonino la figura del pubblico ministero in quanto partecipe della cosiddetta cultura della giurisdizione. Si mantiene una figura di pubblico ministero pienamente magistrato, non fosse altro che per la evidente necessità che il lavoro di indagine, come impone il codice di rito, sia finalizzato al suo svolgimento dibattimentale. Si richiede cioè un pubblico ministero che sia magistrato perché deve sapere cosa fare e in che modo riprodurre gli atti compiuti nella fase dell'indagine penale. Ecco perché non hanno ingresso le vostre critiche che non tengono conto di altre realtà, di nuove prospettive e di nuove necessità.

È poi indubbio che siamo di fronte a una scelta molto chiara e netta di separazione delle funzioni, che non ha il carattere di separazione delle carriere per la possibilità, prevista e mantenuta, di transitare da una funzione all'altra a condizione di essere verificati sul piano del possesso delle nuove attitudini e delle nuove condizioni di professionalità legate alla funzione che si vuole andare a svolgere.

Esprimo ovviamente parere favorevole sui miei emendamenti 2.500, 2.501 e 2.502; sono contrario agli emendamenti 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 e 2.111.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore. Mi sembra che il dibattito di oggi – lo dico rispettosamente a tutti i colleghi intervenuti – non aggiunga nuovi argomenti a quelli già affrontati prima in Commissione e poi in Assemblea, in fase di discussione generale.

Mi limito a rassegnare all'Assemblea un'osservazione. Il senatore Zancan critica legittimamente l'impianto del disegno di legge perché, a suo avviso, separa le carriere; ricordo che l'Unione delle camere penali critica fortemente, fino all'indizione di ripetuti scioperi, lo stesso impianto perché non separa le carriere. Ciò dimostra che la materia è oggetto del contendere e che il Governo e la maggioranza hanno scelto una linea mediana. Come si suole dire da queste parti, *in medio iustum*.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, desidero rettificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento 2.107: non sono contrario alla proposta in esso contenuta, ma invito i presentatori a ritirarla.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

* CALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, non credo che si possa affermare che il dibattito non abbia fornito novità.

In realtà, purtroppo, devo rilevare che il tema, straordinariamente delicato, della separazione delle carriere ha prodotto un dibattito che da anni affatica questo Parlamento. Purtroppo noi non abbiamo ascoltato risposte, e per tale ragione non vi sono stati passi in avanti; abbiamo riproposto ciò che da più di due anni abbiamo ripetutamente dichiarato, formulando un nostro disegno di legge che cristallizza il problema nella distinzione delle funzioni e presentando emendamenti che riteniamo ancora una volta migliorativi, che addirittura rovesciava l'impianto del Governo e che vedono dissenziente il relatore.

Prima che si proceda alla votazione, vorrei svolgere molto brevemente alcune osservazioni.

Ha ragione il relatore nell'affermare come il nuovo sistema codicistico e soprattutto di ordine costituzionale consigli una lettura diversa dei rapporti fra magistrato requirente e magistrato giudicante. Certamente tale sistema va riletto e rivisitato.

Noi abbiamo espresso una forte diffidenza nei confronti di questo disegno del Governo formulando una serie di osservazioni di carattere teorico-generale. Tuttavia, la critica più forte che vorrei fare (peraltro concretata nell'emendamento in votazione) consiste nel fatto che il Governo non ha scelto una posizione equilibrata, signor Ministro. Non è vero che *in medio stat virtus*, o, come per dire, *iustum*: questa soluzione non è giusta, né migliore, né virtuosa. Quella che avete scelto è una situazione equivoca che, per così dire, nel tentativo di non contrastare la posizione degli avvocati né quella dei magistrati vi ha creato una situazione di stallo che determinerà ancora più danni di quanti non se ne siano già prodotti.

Signor Ministro, se si fosse posto il problema della separazione delle carriere io e credo tutti noi l'avremmo affrontato con l'accortezza, la saggezza con cui un tema così delicato deve essere affrontato in un sistema accusatorio che non necessariamente porta alla separazione, ma certamente la prefigura. La verità, signor Ministro, è che non è un problema di costituzionalità ad avervi impedito di accedere alla tesi della separazione delle carriere, perché altrimenti, nel corso di due anni di discussione, la Costituzione poteva essere tranquillamente modificata se ci fosse

stata la volontà di pervenire a tale risultato. È stata piuttosto una scelta equivoca, di ordine politico, volta a mantenere una posizione che non scontentasse né gli uni né gli altri; invece ciò ha prodotto una posizione che ha radicalmente scontentato tutti: gli avvocati, i magistrati e soprattutto noi, che avevamo prefigurato un disegno di tipo assolutamente diverso.

Vorrei concludere svolgendo un'osservazione di carattere politico: se così è, come credo, avete fatto un gran pasticcio e spero che se ne possa uscire rapidamente.

Il problema è un po' diverso. Una scelta forse di carattere politico è sottesa a questo tema, scelta che vorrei esplicitare. Non abbiamo la separazione delle carriere, abbiamo una finta separazione delle carriere, forse più dannosa della separazione stessa. Non abbiamo la distinzione delle funzioni ma abbiamo, come dicevo poc'anzi, un grande pasticcio. In realtà questo pasticcio non prefigura la separazione delle carriere.

Non temo, come spesso si dice, che questo sia il passaggio necessario per giungere alla separazione delle carriere: temo qualcos'altro e di più devastante per il nostro sistema. Ciò che noi dobbiamo tenere a cuore sono le garanzie del cittadino quando entra in un meccanismo, come quello giudiziario, ed egli deve essere garantito nel modo più serio e rigoroso.

Oggi forse non lo è. Non so quale fine la distinzione delle funzioni o la separazione delle carriere possano prefigurare se non si riforma l'intero sistema.

Una cosa però so per certo, che questo passaggio è sicuramente pericoloso non per il magistrato, ma per il cittadino, in quanto se voi, come state facendo, non separate, ma isolate il pubblico ministero con i suoi poteri, due sono le vie: o questi poteri vengono aumentati, o vengono diminuiti. Se vengono aumentati, credo che tutti quanti noi saremmo molto preoccupati di questo passaggio in avanti circa i poteri del pubblico ministero. E allora facciamo l'altra ipotesi, che vengano diminuiti. Ma diminuiti a vantaggio di chi? A vantaggio di coloro che saranno i veri inquirenti, cioè la polizia giudiziaria. Sarà cioè la polizia giudiziaria, in un depotenziamento dei poteri del pubblico ministero, a governare l'indagine, e a governare soprattutto l'obbligatorietà dell'azione penale. Alla fine consegnerete all'Esecutivo, e cioè al Ministero degli interni, la scelta di quali processi fare e se attivare l'azione penale. Questo è il pericolo serio che intravedo. Il cittadino non sarà più garantito, come attualmente è, da un controllo di giurisdizione di un magistrato sull'azione penale, sull'inizio dell'azione penale. Bisogna essere molto attenti, perché stiamo parlando di garanzie fondamentali, addirittura garantite costituzionalmente.

Quindi, credo che bisogna valutare con molta prudenza quanto stiamo facendo, perché si tratta di beni costituzionalmente garantiti, cioè le garanzie del cittadino nel processo. Ed allora discutiamo. Anziché fare questo pasticcio, accogliete i nostri emendamenti che si fermano, invece, alla distinzione delle funzioni, che sono un punto molto più avanzato rispetto a quello che voi avete prefigurato con il vostro disegno.

Quindi, credo che i colleghi, i quali insorgono molto spesso nei confronti dei magistrati e dei pubblici ministeri, forse senza comprendere fino in fondo che cosa significhino queste proteste e quale *vulnus* procurano all'interno della cultura della giurisdizione del nostro Paese, debbano affrontare questo tema seriamente. E vi dico anche con molta franchezza che, se vogliamo affrontare il tema delle separazioni delle carriere, possiamo discuterne. Discutiamone con franchezza. Valutiamo fino in fondo se esso è un passo in avanti nella tutela delle garanzie. Leggete la relazione che accompagna il nostro disegno di legge, in cui abbiamo spiegato che non c'è un accrescimento di garanzie. Questo è l'unico obiettivo che ci ha guidato. Ma discutiamone. Discutiamone anche in termini di riforma costituzionale, se volete, ma attenzione: voi non lo avete fatto o per carenza di cultura, o per mancanza di volontà o, peggio ancora, perché il disegno che state prefigurando è un altro, è quello di depotenziare il pubblico ministero, potenziare la polizia giudiziaria e sottrarre al controllo di giurisdizione le garanzie della azione penale per il cittadino.

Per questo noi ci opporremo fermamente a questo disegno, perché è portatore di gravissimi pericoli per le garanzie del cittadino e quindi per il nostro Stato di diritto e per il nostro ordinamento costituzionale. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita esprime il voto favorevole a questo emendamento con convinzione, ritenendo che sia uno degli emendamenti che nel modo più decisivo possono migliorare l'impianto di questa legge.

Il Ministro ha buon gioco a sostenere che ci sono due pareri diversi sull'orientamento effettivo del provvedimento: quello secondo cui la separazione delle carriere si presenta attraverso questa legge in forma surrogata, e quello che invece lamenta che la separazione delle carriere sia stata promessa e non venga realizzata con questa legge. Il fatto che esistano due pareri opposti non autorizza a dire che il Ministro ha scelto la via di mezzo.

Ci siamo confrontati in Commissione con una necessità autentica, che per quello che ci riguarda abbiamo anche condiviso, cioè quella di costruire dei profili professionalmente differenti tra il magistrato giudicante e quello requirente, profili che facciano appello a un bagaglio di formazione, di professionalità che non è uguale nell'uno e nell'altro caso. Quindi abbiamo non solo accolto, ma anche spinto nel confronto con l'Associazione nazionale magistrati proprio su questo terreno della necessità di articolare, come una domanda di qualità che viene rivolta alla magistratura, i propri profili professionali.

Io credo però che quello che viene previsto in questa legge vada oltre questa esigenza, e vada oltre in modo – come è stato già sottolineato dal collega Fassone e dagli altri colleghi che sono intervenuti – pericoloso, rischioso, sul piano costituzionale prima ancora che sul piano politico. Infatti, prevedere due forme di ingresso separate alla magistratura significa scindere l'unicità della funzione del magistrato, la quale è prevista ed è tutelata dalla Costituzione. Questa unicità della funzione del magistrato viene messa in discussione e io non so se questa sia separazione delle funzioni o separazione delle carriere; so che quella unicità di funzione magistratuale viene messa fortemente in discussione, anzi viene annullata attraverso la previsione che l'ingresso in magistratura avvenga attraverso due concorsi distinti.

Vede, signor Ministro (lo dico anche, se è permesso, al relatore, il quale sostiene che non ci sono degli elementi nuovi in questa discussione): io credo che gli elementi nuovi ci siano, perché si parte da una consapevolezza differente della necessità dei due profili di formazione.

Diceva per esempio il collega Fassone: che cosa si può chiedere di diverso nei due concorsi? Su cosa si può misurare, nel momento dell'ingresso in magistratura, da una parte e dall'altra, il differente tenore nei candidati magistrati che si presentano? Anche perché le materie che vengono insegnate nelle sedi ufficiali sono le stesse.

Noi possiamo immaginare che un pubblico ministero debba possedere delle qualità e delle competenze specifiche in tecnica investigativa, per esempio, soprattutto se non vogliamo che poi sia dipendente per le indagini dall'esperienza della polizia giudiziaria; lo possiamo prevedere, ma queste sono materie che ufficialmente non vengono insegnate, signor Ministro e signor relatore; non c'è un'università di giurisprudenza che insegni in modo accettabile e credibile le tecniche di investigazione; sono diverse le discipline che vengono insegnate. Non si può allora misurare un profilo diverso di competenze di coloro che escono dal sistema universitario e intendono accedere alla funzione di magistrato se queste materie non sono insegnate da nessuna parte. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Si immagina un concorso, una valutazione su materie che dovrebbero essere il frutto di un procedimento autodidatta da parte del candidato, ma non sarebbe serio.

Io credo sarebbe stato molto più confacente, rispetto alle attese di una più precisa e differente formazione professionale del magistrato requirente e di quello giudicante, prevedere un'unica valutazione, un unico concorso, un'unica forma di ingresso nella magistratura e poi utilizzare la Scuola superiore della magistratura per offrire dei percorsi di formazione specialistica differenti. Invece, quella che è una buona intuizione di questa legge, cioè la Scuola superiore della magistratura, viene giocata in una chiave minimalistica, cioè nel senso di fare i corsi di aggiornamento, di tutorare gli uditori, anziché prendere i magistrati che entrano attraverso un unico ingresso e poi offrire canali di formazione specialistica diversi al pubblico ministero e al magistrato giudicante. Questo, infatti, dovrebbe fare quella Scuola superiore, se effettivamente – come io credo – magistrati che svol-

gono l'una funzione o l'altra devono avere formazioni differenti, ma sulla base di un denominatore comune molto ampio e molto profondo.

Non trascurerei, signor Ministro, la proposta dell'Associazione nazionale magistrati di far passare in prima battuta tutti i magistrati attraverso la funzione giudicante affinché la cultura della giurisdizione venga pienamente acquisita e poi sulla base di questa acquisizione differenziare i percorsi di formazione professionale, e distinguere le funzioni.

Il nostro timore è che la scelta sia incoerente rispetto alle promesse fatte di arrivare ad avere magistrati che abbiano due modelli diversi di formazione professionale. Ciò non sarà vero perché costoro entreranno da due porte diverse partendo dagli stessi studi universitari. Non ci sarà una Scuola di formazione superiore dopo l'ingresso in magistratura che avvierà l'uno da una parte e l'altro dall'altra sulla base di una acquisizione comune di cultura della giurisdizione.

Allora, mi permetto di evidenziare al relatore che in Commissione non abbiamo svolto questo dibattito. Non è vero che stiamo proponendo le stesse cose esaminate in Commissione. (*Il relatore Bobbio è impegnato a parlare con il senatore Fassone*). Naturalmente, se si è sordi...! Il relatore in questo momento sta parlando con il senatore Fassone. Chiedo al Presidente se può pregare il relatore Bobbio di ascoltare: l'opposizione non ha le stesse competenze quando parla, ma ha gli stessi diritti di essere ascoltata!

Quello che volevo dire è che non è vero che in Commissione abbiamo sostenuto le medesime tesi che stiamo affrontando in questa sede. Il dibattito in Commissione, che è durato un certo numero di mesi (circa un anno e mezzo), ha messo tutti in condizione di elaborare una visione più avanzata della propria proposta. Ripeto (affinché rimanga agli atti parlamentari e non si affermi che la proposta è la stessa presentata in Commissione) che la proposta è quella di un'unica forma di ingresso, con il passaggio comune per tutti, volto all'acquisizione della cultura della giurisdizione, in una funzione giudicante in una prima fase, quindi con una differenziazione delle funzioni e delle formazioni professionali grazie alla Scuola superiore della magistratura.

Questa è una visione moderna, non anticostituzionale, che tiene conto delle tante osservazioni arrivate dalla pubblica opinione e anche dalla maggioranza, che è quindi coerente con le attese della stessa maggioranza; non è un pasticcio come quello che viene presentato in questo provvedimento. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.500, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.101.

Metto ai voti l'emendamento 2.501, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dal senatore Cavallaro, identico all'emendamento 2.103, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104. *(Dai banchi della maggioranza si chiede di conoscere il parere espresso sull'emendamento in votazione).* Chiedo scusa, onorevoli colleghi, io sono arrivato solo adesso poiché sto presiedendo una commissione di concorso del Senato. Mi è stato riferito che il parere è stato comunicato ed è contrario su tutti gli emendamenti, salvo quelli del relatore. Quando si tratta di proposte modificative del relatore lo preciserò.

Mi si dice – lo ripeto – che su tutti gli altri emendamenti il parere è contrario e credo che l'Assemblea ne abbia già avuto conoscenza.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, noi abbiamo rappresentato le nostre proposte sperando di riuscire ad avere un momento di contraddittorio, magari aspro e forte, come accade quando non si riesce a ragionare allo stesso modo. Invece dobbiamo registrare, purtroppo, un silenzio che continua; non riusciamo ad interloquire, se non per pochissimo, con il signor Ministro, che non entra nel merito, né con il collega relatore, che si limita a riconfermare le cose che sono state fatte in Commissione e a dichiarare di essere contrario agli emendamenti che l'opposizione ha presentato. Ecco perché, signor Presidente, rispetto ad emendamenti che hanno tutti una motivazione forte e che rispondono ad una logica che abbiamo cercato di illustrare, sarebbe forse preferibile fare in modo che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

Pertanto su questo emendamento, come sugli altri, le chiederò di votare con il sistema elettronico in modo che quella volontà, quel pensiero o quella opinione che non viene espressa positivamente in un confronto dialettico in quest'Aula possa perlomeno essere ricavata, per coloro i quali saranno così bravi da cercare di interpretare anche il silenzio, attraverso l'espressione del voto.

Chiedo quindi a quindici colleghi di voler sostenere la mia richiesta di votazione elettronica su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Cavallaro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Zanda.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Cavallaro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.107 c'è un invito al ritiro da parte del relatore; domando ai presentatori se l'accolgono.

BATTAGLIA Antonio (*AN*). Signor Presidente, pur essendo convinto della validità dell'emendamento, consapevole che ci sono modifiche sostanziali per l'accesso in magistratura, ritengo che questo emendamento debba aspettare un po' di tempo perché sia verificata l'ulteriore modifica di tutto il processo.

Per tali motivi, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 2.107.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.108.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voterò a favore di questo emendamento del senatore Zanda, che chiedo di poter sottoscrivere.

Infatti, nello stesso momento in cui richiediamo un livello elevato di preparazione ai candidati magistrati, nella disposizione che si vuole sopprimere si fa, invece, la classica previsione che ha quasi ammazzato gli esami di Stato negli scorsi trent'anni nelle nostre scuole, e cioè che gli esami si svolgano su un numero più ristretto di materie, sia pure sorteggiate ventiquattr'ore prima dell'inizio della prima prova e che poi, natural-

mente, in sede di orale, ci si prenda particolarmente cura delle materie che sono state escluse dal sorteggio.

Ora, dal momento che la motivazione di questa previsione è fondata sul numero dei candidati (nel caso in cui questo sia superiore a 1.500) e siccome tale elemento non può portare ad una valutazione meno approfondita della loro preparazione, perché si tratta comunque di candidati magistrati, ritengo che dovremmo dimostrare maggiore responsabilità di fronte all'eventualità che un numero particolarmente elevato di candidati richieda di entrare in magistratura.

Possiamo prevedere altre forme di filtro, eventualmente, ma non possiamo ridurre le prove scritte alle quali sono sottoposti i candidati. In tal modo, infatti, verrebbero negati alcuni dei principi su cui si fonda la riforma dell'ordinamento giudiziario, la quale presuppone – sulla scorta di una lunga esperienza – che ci sia un salto di qualità nella magistratura italiana dal punto di vista della sua formazione professionale.

Abbiamo evitato di considerare (credo giustamente, per le molte implicazioni che ciò avrebbe avuto) le vocazioni o le attitudini psicologiche ad un ruolo o all'altro, però sulla preparazione teorica chiediamo al Governo e alla maggioranza di tornare indietro rispetto a questa proposta e di prevedere una preparazione completa dei magistrati. Tra l'altro, se la prova si svolgesse soltanto su due materie e se venissero sorteggiate le stesse materie, come si potrebbe differenziare il concorso per pubblico ministero da quello per magistrato giudicante?

Mi sembra davvero incongruente questa conclusione, per cui ribadisco il mio invito alla maggioranza a rivedere tale proposta, al di là del fatto che si è innescato ormai un meccanismo automatico per cui tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione sono considerati fuori luogo o irragionevoli.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ancora una volta dobbiamo registrare che, al di là di una presenza soltanto formale, ci troviamo essenzialmente in un deserto. In un deserto, signor Ministro, si costruiscono soltanto castelli di sabbia. Questo è quello che state tentando di costruire. Noi vorremmo che perlomeno la responsabilità... (*Commenti del ministro Castelli*). Vedo che almeno riesco a farla parlare per una battuta, Ministro. Cercheremo allora di essere più spiritosi, così probabilmente lei risponderà, sperando che lo faccia in italiano e non con citazioni in latino che non sempre sono molto pertinenti.

Anche su questo emendamento, su cui è intervenuto il collega Dalla Chiesa e al quale nessuno ha risposto (sentiamo la voce dei colleghi della maggioranza solo quando intervengono per ritirare gli emendamenti),

chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CENTARO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, innanzitutto tengo a sottolineare che la norma di riferimento conferisce una facoltà e non un obbligo. Rimane quindi sempre nell'ambito discrezionale la possibilità di una riduzione del numero delle prove scritte, in relazione al numero dei partecipanti, per evitare che la correzione si dilunghi eccessivamente nel tempo.

In secondo luogo, prendo atto che il centro-sinistra ha cambiato idea rispetto alla scorsa legislatura. Infatti, questa facoltà era stata inserita proprio nella passata legislatura, in occasione della previsione di un concorso per 1.000 posti che avrebbe comportato tempi biblici (già lo sono quelli attuali in concorsi per 250 e 300 posti!). Proprio per ovviare a questo problema si era prevista tale facoltà.

La circostanza poi che vi possa essere una separazione delle funzioni e che quindi vi siano prove scritte differenziate (non certamente quelle orali) rientra sempre nell'ambito di questa facoltà di valutazione da parte della commissione esaminatrice. È quindi utile che tale valutazione venga rimessa alla commissione stessa, da un lato per ragioni di tempo e dall'altro per ragioni di congruità complessiva.

GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, intervengo a titolo personale.

Le considerazioni fatte dal collega Dalla Chiesa sono, a mio avviso, perfettamente accoglibili. Infatti, se è vero che si tratta di una facoltà, va però considerato che noi dobbiamo garantire la massima serietà di questi esami. In tal senso, affidarsi al caso nella selezione per la prova scritta, a fronte di concorsi che sono differenziati, e di fatto non garantire la differenziazione, perché il caso ovviamente non la garantisce, né garantire la preparazione dei candidati, perché per caso possono essere estratte materie non così fondamentali e centrali, mi pare del tutto inopportuno. Ritengo che a fronte di 1.500 candidati sarebbe meglio moltiplicare le commissioni e trovare altre formule per cercare una soluzione al problema pratico.

Mi sembra che il problema concreto che è stato segnalato esista e quindi inviterei, sempre a titolo personale, sia il relatore sia il rappresentante del Governo a tenerne conto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.108, presentato dai senatori Zanda e Dalla Chiesa.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.502, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.109.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.109, presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.110.

ZANCAN (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento in questione tratta di una questione relativamente piccola, ma penso che in sede legislativa bisogna occuparsi anche *de minimis*, contrariamente a quello che dice il brocardo per quanto concerne la sede giudiziale.

Il problema, in soldoni, è il seguente. È pacifico che non si possa consentire di sostenere il concorso per accedere alla magistratura un numero illimitato di volte, tuttavia il numero delle volte mediante le quali si può tentare l'accesso deve essere conteggiato con riferimento alla presentazione all'esame, come sempre è avvenuto, consentendo così quell'autocensura del ritiro che tutto sommato toglie lavoro alle commissioni e che mi sembra debba essere resa possibile per il candidato, oppure si intende parametrare i tentativi in base al criterio dell'esito sfavorevole? Io, opinando sul fatto che fosse più opportuno parametrarlo all'esito sfavorevole dell'esame, con l'emendamento 2.110 ho previsto che l'accesso debba essere limitato non già al numero delle volte, ma al numero di quelle con esito sfavorevole.

Per tali ragioni chiedo l'accoglimento di questo emendamento.

BOBBIO Luigi, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, chiedo scusa per la distrazione e rettifico il parere sull'emendamento 2.110, che è favorevole. Effettivamente sembra giusto che la limitazione nel numero delle prove debba tener conto dell'esito delle prove già sostenute ed evidentemente una prova non portata a compimento non può essere considerata, come tutt'oggi accade, come pienamente sostenuta.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro Castelli se intende pronunciarsi sull'emendamento in questione, ascoltato il relatore.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, a me sembra un emendamento ultroneo, perché mi chiedo chi ripete l'esame se non lo ha sostenuto con esito sfavorevole. Forse non ho ben compreso; mi adeguo comunque al parere espresso dal relatore.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per verificare se quello che non è riuscito a comprendere il Ministro è stato compreso dai colleghi... (*Applausi ironici dai Gruppi LP e FI*). Lo ha dichiarato con grande onestà, mi meraviglio dei colleghi della Lega.

Poiché su questo emendamento che proviene dall'opposizione, anche se è *de minimis*, vi è un orientamento favorevole, vorremmo verificare con il voto elettronico qual è la valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 1296, 1050, 1226, 1258, 1259, 1260, 1261, 1367, 1426 e 1536**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.111, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, in molti interventi che mi hanno preceduto si è discusso della nota questione plurivisitata del ruolo del pubblico ministero nel nostro ordinamento. Poiché oggi, cari colleghi –, mi rivolgo soprattutto ai colleghi della maggioranza – non stiamo lavorando ad una legge come tante altre, perché questo provvedimento costituisce una riforma ordinamentale di un settore assai delicato che riguarda la nostra giustizia, ritengo che l'attenzione di tutti debba essere maggiore rispetto a quella sempre elevata che dedichiamo ai nostri provvedimenti.

Tra i quattro-cinque punti nodali di questa riforma non vi è dubbio che quello di cui stiamo discutendo sicuramente è uno dei più significativi. Come molti di voi forse sanno, si tratta di idee che da tempo sto esplicitando: non ho mai capito bene che senso abbia questa polemica sulla separazione delle carriere tra i magistrati requirenti rispetto a quelli giudicanti. Ritengo infatti che il problema non sia lì; il problema risiede invece in quella che ho sempre definito e che anche oggi definirò la vera anomalia costituzionale del sistema italiano, che è costituita dalla previsione di un pubblico ministero autonomo da qualunque potere, indipendente e con l'obbligo di esercitare l'azione penale. L'ho definita un'anomalia perché in nessun ordinamento occidentale si prevede qualcosa non dico di uguale ma neanche di simile.

In tutti i Paesi di democrazia più avanzata che hanno alle spalle percorsi storici diversi dai nostri, il pubblico ministero è, in un modo o nell'altro, collegato all'Esecutivo, nel senso che da esso dipende. Ciò comporta che al vertice dell'attività requirente esiste una responsabilità politica: il Ministro della giustizia è chiamato in Parlamento a rendere conto del lavoro – buono, cattivo, discutibile o encomiabile – dei pubblici ministeri. Ciò nel nostro Paese non può accadere, finché la Costituzione non sarà modificata; questa anomalia rende difficile l'approccio al problema. Spesso, in perfetta buona fede, si è portati a riguardare la questione perdendo di vista la vera madre di tutti i problemi, cioè l'anomalia che ho ricordato.

Sono contento, signor Ministro, che lei sia tornato in Aula; ero dispiaciuto del fatto che lei uscisse dall'Aula mentre prendevo la parola perché volevo chiosare la battuta del collega Manzoni: il mio problema non è di quale materiale è fatto il castello, il mio problema è che il castello è

duro e non riesco a convincerlo malgrado la bontà e la fondatezza dei miei argomenti. Al di là della facile battuta, mi fa piacere che lei ascolti.

Se questo è lo stato dell'opera, si pone un problema fondamentale: individuare la coordinata più significativa per garantire il cittadino, che incappa a torto o a ragione nelle maglie della giustizia, rispetto al pubblico ministero che, dal punto di vista costituzionale e ordinamentale, possiede le caratteristiche che ho ricordato.

È opinione diffusa, comune, indiscussa forse anche per la sua ovvietà, che il terreno fondamentale ove individuare questa coordinata è quello delle garanzie. Posto che abbiamo il pubblico ministero che i nostri Padri costituenti ci hanno elargito, come facciamo a vincere preoccupazioni, che possono nascere legittimamente, nei confronti dell'attività inquirente e requirente, assolutamente autonoma, indipendente, non controllabile da nessun altro potere? Dispensiamo maggiori garanzie, eleviamo il livello delle garanzie. Ciò è indiscutibile per chi ragiona laicamente e abbia una qualche competenza in materia.

Non voglio difendere il Ministro della giustizia, perché non ha bisogno di essere difeso, ma egli non è il principale colpevole di questo indegno progetto di legge. Non condividevo fino in fondo il disegno di legge originario del ministro Castelli, sul quale ci confrontammo, ma esso aveva aspetti che costituivano un terreno di confronto più praticabile da parte di chi abbia una qualche sensibilità e una qualche competenza su questi problemi.

Successivamente, per ragioni ben note, a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che non spostò i processi di Milano, furono messi in campo i famosi quattro saggi, rispetto ai quali l'unica certezza è che sono quattro perché sul resto è meglio sorvolare. Essi si avventarono come *pitbull* sul disegno di legge Castelli, stravolgendolo senza pietà, e se posso attribuire una colpa al ministro Castelli la rinvengo nel fatto che non è stato capace di difenderlo fino in fondo; in ogni caso è colpa assai meno grave di quella originaria.

Bisogna capire questi argomenti, anziché affrontarli con la penna intinta nel livore e nel disprezzo per i pubblici ministeri e per la magistratura in genere, perché ciò non rende un buon servizio ad alcuno, forse neanche ai protagonisti. Per «difenderci» dal modello di pubblico ministero che abbiamo, dobbiamo lavorare sulle garanzie. Non vi è dubbio che la strada principale, anzi l'autostrada, è che il legislatore, il Consiglio superiore della magistratura, la scuola di formazione lavorino per far sì che i pubblici ministeri possiedano nel livello più alto possibile una cultura della giurisdizione.

Per quel poco che conta, cito un'esperienza personale che per ciascuno di noi è poi l'esperienza più importante. Per molti anni ho fatto il pubblico ministero e in maniera tale che qualcuno se ne è accorto; venivo da anni di funzione giudicante e non mi è mai venuto in mente di chiedere al giudice qualcosa che sapevo non potesse darmi. Avevo questa consapevolezza perché avevo fatto anch'io quel mestiere e lo conoscevo.

Questo si traduceva in una garanzia per l'imputato al dibattimento o per l'indagato nella fase precedente.

L'emendamento cui mi riferisco, signor Presidente, il 2.111 (lo dico qualora vi fosse un generoso collega della maggioranza che lo voglia leggere: ne basterebbe anche solo uno, ma non ci sarà nemmeno quello), si fonda proprio su tale esigenza e capovolge l'approccio del Governo e della maggioranza: stabilisce che un magistrato intanto può fare il pubblico ministero in quanto all'inizio della carriera abbia fatto per almeno tre anni il giudice. Poi, se ne avrà voglia e se sarà ritenuto idoneo, sarà mandato a fare il pubblico ministero, ma con un bagaglio culturale e professionale per me dirimente: sa cosa significa fare il giudice. Questa è la preconditione per fare bene il pubblico ministero e per offrire le garanzie che ritengo debbano essere riconosciute ad ogni cittadino. Questo è l'approccio corretto, a Costituzione immutata.

Per cui torna il problema della separazione delle carriere, che si può affrontare ad una sola condizione: soltanto smuovendo la Costituzione e stabilendo che in Italia, come in tanti altri Paesi, si voglia un pubblico ministero che dipenda dall'Esecutivo. Allora il discorso sarebbe diverso e in quelle condizioni ritirerei l'emendamento in votazione. Ma nelle condizioni attuali, su questo emendamento si gioca una cultura laica e rispettosa non delle esigenze dei magistrati, ma di quelle dei cittadini. Rifletteteci, colleghi. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 2.111.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Collegli, l'appoggio necessario non risulta esserci.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, il sistema non funziona.

PRESIDENTE. Il sistema funziona ed evidenzia che il numero dei collegli che hanno appoggiato la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico non è sufficiente.

L'emendamento 2.111 è pertanto improcedibile.

Passiamo all'esame del secondo gruppo di emendamenti presentati all'articolo 2, dalla lettera *d*) alla lettera *h*) del comma 1, che invito i presentatori ad illustrare.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di dovermi soffermare, in particolare, sull'emendamento 2.112, perché è anch'esso tra le proposte emendative che toccano la filosofia stessa del disegno di legge che stiamo discutendo.

Con tale emendamento proponiamo una semplificazione dei livelli gerarchici che vengono individuati all'interno della magistratura, così come sarà riformata da questo disegno di legge, anche perché forse è il caso di sottolineare che questo provvedimento non riforma l'ordinamento giudiziario, ma la magistratura. È una cosa diversa, è un'ambizione più piccola, forse politicamente più pregnante, ma di fatto parliamo soltanto dell'organizzazione interna della magistratura.

Credo che la nostra proposta, che tiene conto comunque sia della distinzione in funzioni giudicanti e requirenti, come è ovvio, ma anche delle distinzioni di merito e di legittimità, e pure della necessità di riconoscere delle funzioni direttive superiori di legittimità, non ricada in quella tendenza, che è propria della legge, di costruire una struttura piramidale della magistratura, con funzioni giudicanti di primo e di secondo grado, con funzioni semidirettive di primo e di secondo grado.

A noi sembra davvero che l'individuazione di tutti questi livelli gerarchici, connessa anche con l'accentramento dei poteri che fanno capo alle singole figure di responsabilità produca non soltanto una strozzatura funzionale all'interno della magistratura, ma anche una costruzione che finisce pure per fare torto alla figura del magistrato, così come viene delineata complessivamente nel nostro ordinamento costituzionale.

È vero che questo argomento è sempre stato usato in Commissione; ci torniamo con una certa testardaggine perché questo argomento è stato fatto proprio dalla gran parte degli osservatori e degli studiosi. Una magistratura che ha la stessa organizzazione gerarchica di un ministero è una magistratura destinata a non funzionare, è una magistratura che da un lato è poco agile, e dall'altra rispecchia poco il principio dell'unicità della funzione del magistrato. È una magistratura che viene imprigionata in una specie di camicia di forza, costruita da tutti questi livelli e da tutte queste definizioni di responsabilità gerarchiche, che a nostro avviso provocheranno inevitabilmente una caduta di funzionalità e di efficienza.

Abbiamo dunque cercato di andare incontro ad una esigenza che ci è stata sottoposta dal Governo e dalla maggioranza: che esista un minimo di struttura gerarchica. Abbiamo accettato questo minimo di struttura gerarchica e in tal senso va la nostra proposta, che cerca di temperare questa indicazione con l'obiettivo di avere comunque sempre a disposizione – uso un brutto termine – una macchina capace di funzionare, e non una macchina che si ingrippi in ogni momento.

È questa la ragione per cui questo emendamento è stato firmato da tutti i responsabili per la giustizia dell'opposizione, del centro-sinistra. È un'esigenza largamente condivisa al di fuori del mondo politico; invitiamo di nuovo, anche se non siamo convinti che questo invito sarà accolto, la maggioranza ad un ripensamento. Ripeto: una magistratura organizzata come un vecchio ministero non credo interessi a nessuno.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, mi soffermerò su due soli emendamenti, il 2.113 ed il 2.133, poiché il 2.116, al quale annettiamo molta importanza, sarà illustrato dal collega Ayala.

Signor Ministro, lei ha dichiarato poco fa che la discussione in quest'Aula non ha fatto emergere nulla di nuovo. E purtroppo devo darle ragione, ma in una direzione diversa da quella cui lei allude, nel senso che personalmente in Commissione ho sostenuto certe tesi con argomenti anche di livello costituzionale che ritenevo e ritengo – mi si passi la presunzione – non privi di una qualche dignità; l'unica risposta che ebbi allora è che i miei argomenti erano infondati, il che non mi sembra frutto di una grande dialettica confutativa.

Lo stesso è accaduto poc'anzi quando li ho ripetuti in Aula, e temo che lo stesso accadrà a proposito dell'emendamento 2.113, con il quale mi dolgo e ci doliamo che la delega sopprima le posizioni intermedie nella funzione requirente, e cioè, in particolare, la funzione di aggiunto nelle procure della Repubblica e la funzione di avvocato generale nelle procure generali.

Non ci è certamente ignota la *ratio* di questo vostro proposito: voi volete costruire una procura della Repubblica sostanzialmente monarchica, cioè con una forte gerarchizzazione che trova il suo vertice unicamente nella posizione apicale, senza strutture intermedie. Ora, riaffaccio interrogativi ai quali penso mi sarà data questa volta risposta. Chi rappresenta la procura generale della Repubblica nelle sezioni staccate di procura generale, posto che oggi tale ufficio è rappresentato dall'avvocato generale, che domani non ci sarà più? Sarà un sostituto procuratore generale che rappresenterà l'alto ufficio della procura generale a Bolzano, a Taranto e a Sassari? A questo interrogativo attendo risposta.

Chi celebrerà l'inaugurazione dell'anno giudiziario quando il procuratore generale sarà stato trasferito e non ancora supplito o momentaneamente impedito, posto che non c'è l'avvocato generale?

Chi reggerà gli uffici di procura, soprattutto quelli di grandi dimensioni e importanza, come possono essere quelli della Capitale o altri uffici di grande rilievo, quando il procuratore della Repubblica sarà momentaneamente assente perché non sostituito, perché il posto è vacante oppure è impedito, posto che non ci sono gli aggiunti?

Chi effettuerà il visto che voi pretendete su tutte le misure cautelari, in particolare sulle misure cautelari personali e reali, posto che non possiamo certo pensare che in un ufficio come quello di Roma, in cui quelle misure sono nell'ordine delle molte decine ogni giorno, lo faccia il capo? Deve delegare qualcuno: e chi delegherà? Un sostituto qualsiasi, magari di anzianità inferiore a quella di colui che chiede la misura?

Nessuna organizzazione imprenditoriale – lei, signor Ministro, lo sa bene – può fare a meno di uno *staff* strettamente sussidiario al capo: è come se nell'esercito si passasse dal sergente al colonnello, e non credo vada bene. Questo è un corollario della concezione monarchica della procura, ma con il rischio dei pretoriani scelti dal monarca, magari meno anziani, magari meno autorevoli, produttivi unicamente di tensioni nell'uffi-

cio. Il potere va stemperato, non esaltato. Ecco perché proponiamo il ripristino di questa importante figura.

Sull'emendamento 2.116 ho detto che non mi soffermo: invito soltanto ad osservarlo come espressivo di una proposta alternativa. Noi – ripeto – non ci limitiamo a dire dei no: siamo consapevoli che tutti i problemi da voi evidenziati esistono e richiedono interventi; dissentiamo sugli strumenti. L'emendamento 2.116 si raccomanda quanto meno ad un'attenta lettura per riconoscere che ci siamo fatti carico del problema.

Sull'emendamento 2.133 spendo solo poche osservazioni, ribadendo che, una volta che voi introduciate l'incompatibilità di sede per il pubblico ministero che intende passare alla carriera giudicante o viceversa e questa incompatibilità di sede la estendiate alla dimensione del distretto, praticamente sancite la immutabilità della funzione scelta. Io penso quale mai sostituto di Sassari accetterà di spostarsi sul Continente a quaranta o cinquant'anni semplicemente per mutare funzioni.

Ma il punto critico che affaccio, oltre a quelli operativi che probabilmente rientrano nei vostri intenti, è che con l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, quale modificato nel 1999, una incompatibilità di sede è stata sancita, ma su basi meramente circondariali, cioè l'incompatibilità secondo la quale un avvocato, che è parte così come lo è il pubblico ministero, può passare a fare il giudice di pace, che è giudice, in un circondario diverso da quello dell'ordine degli avvocati in cui è iscritto. Quindi, noi sanciamo per questa categoria di magistrati una disciplina molto più pesante di quella che abbiamo sancito per gli avvocati. Anche questo credo meriti qualche riflessione.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.116 con qualche amarezza – lo devo riconoscere – perché in buona sostanza ripropone in questa veste un disegno di legge presentato alla fine del 1996 dal ministro Flick al quale avevo dato il mio contributo, essendo a quel tempo sottosegretario per la giustizia. Purtroppo, gli eventi di quella legislatura andarono in maniera tale che quel disegno di legge non ebbe la fortuna – perché tale sarebbe stata, a mio giudizio – di diventare legge. Lo ripropongo quindi oggi in veste di emendamento al disegno di legge che ci occupa.

Collegli, quest'emendamento si riferisce a quella parte dell'articolo 2 caratterizzata da una vera orgia della parola «concorso»; c'è da ubriacarsi: concorsi da tutti i lati, per questo, per quello, sempre concorsi.

È una risposta – una scelta operata dal Governo e dalla maggioranza – ad un problema che esiste e che nessuno può negare debba essere risolto. Occorre dire basta all'attuale sistema della progressione di carriera dei magistrati che si fonda su due soli parametri: può sembrare incredibile, ma è così. Mi riferisco all'anzianità e al non demerito (neanche al merito). Chi vi parla ha cessato di esercitare funzioni giurisdizionali nel 1991 con il grado di consigliere di Corte d'appello, quello sì guadagnato facendo quel mestiere; oggi sono un anziano consigliere di Cassazione, ma da dodici anni non faccio il magistrato. Questo esempio personale, forse non

piccolo, fa comprendere come indubbiamente il problema esista e vada affrontato.

La risposta dei concorsi, però, è sbagliata nel modo più clamoroso possibile, non fosse altro – signor Ministro, dobbiamo coltivare tutti un po' di sana memoria – perché a suo tempo, oltre trent'anni fa, si pervenne, proprio come rottura, al meccanismo dell'automatica progressione in carriera che ho illustrato. Fu una grande rivolta culturale del mondo della magistratura contro una vecchia logica che subordinava il povero magistrato a continui concorsi. All'epoca si affermava – lo ripeto oggi, visto che lo rivolette – che quello era un magistrato che non garantiva nessuno, perché preoccupato soltanto di scrivere sentenze la cui motivazione doveva contenere quanto di più dotto possibile in dottrina o nei precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte o addirittura della Corte costituzionale.

Per gli interessi delle parti in causa – sono uomini e donne anche i magistrati – fatalmente calava un'ombra. Inoltre, quello era un magistrato tendenzialmente non incoraggiato a liberare, se lo possedeva, il proprio coraggio (tante volte ha ragione don Abbondio, ma sono solo casi) perché preoccupato di dover affrontare continui concorsi per poter andare avanti in carriera.

Per spezzare questa logica, la cui negatività era largamente diffusa, si pensò a quella cura da cavallo molto reattiva rappresentata dal passaggio dai concorsi all'automatismo di progressione. Come ho evidenziato poc'anzi ed ora ripeto, questo automatismo ha fatto il suo tempo e quindi va corretto.

L'emendamento in esame propone un sistema – onorevoli colleghi, vi raccomando di ascoltare – per cui l'automatismo viene definitivamente sepolto (il generale Jean lo manderebbe a Scanzano Jonico con i rifiuti radioattivi), non lascia il magistrato privo di una periodica valutazione e, in esito alla positività di queste valutazioni professionali, il Consiglio superiore della magistratura, su sua domanda, può collocarlo in ruoli di carriera superiore.

Per spiegare il motivo per cui questo meccanismo si fa preferire in modo enormemente significativo a quello proposto dal Governo e dalla maggioranza, vi faccio due ipotesi che si riferiscono alla struttura voluta dal Governo e dalla maggioranza. Lo stipendio, o meglio la progressione retributiva, è – direi giustamente – staccata rispetto al grado che si ricopre. Quindi, l'anzianità garantisce che lo stipendio cresca. È un'esigenza elementare, ma chi vive di stipendio – il sottoscritto continua a farlo anche oggi – è sensibile a queste cose e comprende quanto sia giusta tale scelta. Su ciò nessuno dissente. Allora, cosa può succedere con il meccanismo che voi proponete? Innanzitutto, incredibilmente, tra i criteri selettivi di questi concorsi che servono a verificare se quel magistrato può proseguire in carriera o meno sono totalmente assenti quelli che dovrebbero essere i parametri fondamentali del giudizio.

Mi riferisco alla laboriosità, alla diligenza e all'impegno. Di questo il Governo e la maggioranza non si occupano; vogliono che quel magistrato sia bravo, che teoricamente abbia studiato il diritto civile, il diritto penale

o scegliete voi quale diritto preferite, ma di quello che ha fatto – è una cosa incredibile, signor Presidente, l’ho letto e riletto cinquanta volte perché mi sembrava pazzesco, e lo è veramente – come magistrato e che quindi dovrebbe costituire la base su cui valutare la sua idoneità ad assumere responsabilità più significative non se ne occupa nessuno. Deve aver studiato e presentare buoni titoli.

Di talché, cosa può accadere? Ipotesi A: un magistrato matura anzianità, il suo stipendio si incrementa, teme la cattiva figura di non superare un concorso e rimane giudice di primo grado. Signor Presidente, nessuno lo valuterà mai. Ipotesi B: un magistrato, spinto legittimamente dalla voglia di fare carriera perché magari vede che quelli del suo concorso che sono entrati insieme a lui già hanno superato i concorsi e sono passati a fare i giudici di secondo grado, studia, trascura il lavoro, mette la sveglia la mattina alle cinque, come tutti abbiamo fatto, finisce di studiare a mezzanotte o all’una di notte, come tutti abbiamo fatto, supera il concorso e accede, ad esempio, alla responsabilità di secondo grado. Magari se non avesse avuto questo problema, essendo un bravo giudice che aveva maturato una bella esperienza, poteva continuare a fare il giudice di primo grado senza per questo soffrire, come accade oggi, nessuna frustrazione.

Quindi, noi con questo sistema, anzi voi con questo sistema, incentivate la dispersione di professionalità. Questi sono gli effetti elementari. Io ho fatto due ipotesi, ma ne potremmo fare altre ventidue. Non voglio approfittare ulteriormente della vostra pazienza; anzi, vi ringrazio perché vedo che mi ascoltate.

L’emendamento 2.116 (che, ribadisco, è una riedizione testualmente fedele del disegno di legge Flick) prevede periodiche valutazioni di professionalità che non si basano fondamentalmente sulla conoscenza del diritto civile, del diritto penale o del diritto che preferite (si deve dare per scontato che il magistrato li conosca, perché ha superato il concorso per entrare in magistratura), ma servono a verificare come svolge il mestiere di magistrato. È laborioso? È tempestivo nella risposta? È diligente sul lavoro? Questo interessa. (*Richiami del Presidente*).

E allora, a prescindere dal suono della campanella che mi induce a terminare il mio intervento, vorrei dire che non è un discorso tra esperti quello che si sta svolgendo in quest’Aula, ma un discorso tra uomini e donne di buonsenso. Io non vi chiedo altro che il buonsenso, che certamente possedete in dose sicuramente maggiore alla mia: su questo terreno, questo emendamento non potete non preferirlo al meccanismo che autorevolmente vi propone il vostro Governo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

BOBBIO Luigi, *relatore*. Signor Presidente, l’emendamento 2.503 si illustra da sé. Vorrei soltanto sottolineare come si tratti di un emendamento che in parte, peraltro, tiene conto di alcune delle osservazioni fatte finora dai colleghi, nel senso di voler improntare la materia dei concorsi per la progressione di carriera ad un taglio più eminentemente legato all’effettività del lavoro svolto; un taglio più pratico che consente anche

di ovviare all'obiezione secondo la quale attraverso il meccanismo dei concorsi si relegherebbe di fatto il magistrato, sottraendolo al lavoro, nel chiuso dell'ufficio per studiare e prepararsi ai concorsi stessi.

La modifica, anche in questo senso, del testo di legge dà una volta di più conto che il risultato che si vuole conseguire non è certamente questo, ma che anzi sarà avvantaggiato nel sostenere una prova di esame improntata alla pratica quel magistrato che, invece di essersi chiuso a studiare per sostenere il concorso, abbia effettivamente lavorato per farsi quel bagaglio di esperienza giudiziaria che gli consentirà di superare il concorso.

Gli altri emendamenti si illustrano da sé.

MARITATI (*DS-U*). Credo non sia stato ancora posto adeguatamente in rilievo un aspetto di questo disegno di legge, e cioè che, se verrà varato, non una sola norma potrà incidere positivamente su un processo assai grave, quello di una vera e propria denegata giustizia. Nessuna norma di questo testo, infatti, si presenta utile.

In particolare, credo che la strategia e il modo di intendere la mutazione delle funzioni siano viziati alla base. Ho alle spalle più di trentacinque anni di magistratura e non posso comprendere come mai si sia appuntato tanto interesse sul cambio di funzioni. Se guardiamo le statistiche, verificheremo che questo problema non esiste, perché non vi è un numero rilevante di magistrati del pubblico ministero che passa alla funzione giudicante e viceversa.

Comunque, tornando al fenomeno in sé, a prescindere dall'entità dello stesso, ritengo che esso non possa minimamente incidere sulla terzietà del giudice. Credo sia questo il punto di vista della maggioranza, che si oppone strenuamente al libero interscambio tra la funzione giudicante e quella requirente, creando numerosi ostacoli. Credo vi sia un errore di fondo.

Il relatore, in maniera molto discutibile, continua ad affermare che non c'è la volontà di incidere sulla natura di magistrato del pubblico ministero, che essa viene mantenuta e che viene rispettata la cultura della giurisdizione. Mi chiedo come sia possibile affermare questo, a fronte di una serie di ostacoli frapposti e di una vera e propria strategia che punta ad isolare il ruolo del pubblico ministero.

È stato detto in maniera egregia da chi mi ha preceduto questa mattina che è interesse dei cittadini avere un pubblico ministero come oggi è delineato, anche se si possono e si devono introdurre dei miglioramenti (ne parleremo a proposito dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero).

Ricordo che, nel corso di un mio intervento in Commissione, il Ministro mi interruppe dicendo che parlavo sempre di magistrati e non facevo riferimento ai cittadini. Gli chiedo allora se è certo che una modifica del genere darà ai cittadini qualche vantaggio, con un pubblico ministero sempre più arroccato su posizioni accusatorie e staccato dal ruolo e soprattutto dalla cultura della giurisdizione, appiattito – come è stato già detto – su funzioni di polizia giudiziaria.

Alla luce di queste brevi considerazioni, sarebbe più opportuno ridurre il termine di cinque anni, posto come sbarramento, a tre anni. Il cambio di funzioni, ripeto, è importante, perché il pubblico ministero, attraverso le esperienze che potrà fare (lo vedremo anche in altri emendamenti, attraverso cui insistiamo che si debba iniziare dalla funzione giudicante), non potrà che arricchirsi e svolgere a più alti livelli il proprio ruolo, che non è una funzione di accusa a tutti i costi, ma un'azione diretta ad accertare la verità.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, senza nulla togliere agli altri emendamenti, considererò l'emendamento 2.1002, quello politicamente più significativo per illustrare il quale intendo soffermarmi sull'intera *ratio* dell'articolo 2.

Mi dispiace che il senatore Ayala non sia ora presente in Aula, giacché noi siamo disponibili a tutte le critiche, sia a quelle costruttive che a quelle di altra natura, però vorrei perlomeno che si leggesse il testo delle norme. Quando il senatore Ayala afferma che non vi è alcun riferimento alla professionalità dei magistrati dovrebbe prima leggere la lettera *l*) dell'articolo in esame là dove si fa riferimento nella valutazione dei magistrati proprio alla loro laboriosità e capacità organizzativa. Pertanto, quanto è stato detto sul fatto che il magistrato si troverebbe a passare il proprio tempo a studiare per preparare i concorsi, affermazione già in parte non vera, diverrà totalmente infondata dopo l'approvazione – che ovviamente auspico – dell'emendamento 2.1002. Infatti, quest'ultimo prevede di fatto la soppressione dei concorsi obbligatori per accedere alle funzioni direttive e semidirettive previsti invece dal testo originario. Con l'approvazione di questo emendamento un magistrato, se vuole, potrà decidere di non fare più concorsi per tutta la sua vita. Quindi tutto il castello di critiche basate sulla serie di concorsi posti in essere da questo disegno di legge decade completamente.

Il Governo non fa un passo indietro dal punto di vista tecnico, giacché riteniamo che sotto questo profilo il testo originario avesse un impianto assolutamente nobile. Perché non si vuole il concorso e per quale motivo il concorso risulta assolutamente invisibile soprattutto alla magistratura organizzata? Perché il concorso è un dato oggettivo e quindi sottrae completamente l'avanzamento dei magistrati a quella che è oggi l'onnipotenza del Consiglio superiore della magistratura. Dobbiamo dirci questa verità, colleghi, questo è il dato fondamentale rispetto al problema del concorso. Si intendeva quindi creare un dato oggettivo rispetto alla completa soggettività delle valutazioni del CSM.

Proprio per un fatto assolutamente politico, e per dimostrare un'apertura verso la magistratura e verso le critiche e le istanze dell'opposizione, la maggioranza, con l'accordo del Governo, ha inteso presentare questo emendamento che, ripeto, fa cadere l'obbligatorietà di qualsiasi concorso (da affrontare ovviamente dopo quello effettuato per l'ingresso nella magistratura); credo che su questo punto non ci sia assolutamente questione.

Però ribadisco che non si tratta di una questione di carattere tecnico ma puramente politico; anzi personalmente ritengo che fosse sicuramente più razionale l'impianto del testo originario, però si sa che in politica, nell'amministrazione e quando si fanno le leggi bisogna essere aperti e duttili. Noi riteniamo con questo emendamento di compiere un importantissimo passo di apertura verso le istanze dell'opposizione e della magistratura.

Tengo ancora una volta a ribadire che con l'approvazione di tale emendamento tutte queste osservazioni critiche non avranno più ragione di essere, altrimenti si parla di altro. In ogni caso sottolineo ancora una volta che nei concorsi che avevamo previsto risultava assolutamente fondamentale la valutazione della laboriosità, della professionalità e della capacità organizzativa del magistrato. In tal senso i rilievi critici secondo i quali si pensava ad un magistrato chiuso nel suo ufficio che anziché lavorare studiava per i concorsi erano infondati prima ma oggi, con l'approvazione dell'emendamento 2.1002, non hanno più veramente ragione di essere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.112; il parere è contrario anche sull'emendamento 2.113, facendo notare che la prospettazione del disegno di legge concerne la previsione di una struttura gerarchica responsabilizzata in capo al nuovo procuratore della Repubblica, con possibilità di nominare...(*Brusio in Aula*). Consentitemi, colleghi di svolgere questo ultimo intervento, si tratta di un passaggio rilevante ed è breve.

Dicevo che ciò consente al procuratore della Repubblica di avere comunque dei magistrati di affiancamento che abbiano il ruolo e la funzione anche con la delega di settori d'affari dei vecchi procuratori aggiunti, ma che rimangano vincolati e vincolanti per il procuratore, in un rapporto di responsabilità gestionale che si riconduce direttamente alla persona del procuratore.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.114, 2.115 e 2.116; quest'ultimo ha il parere contrario anche della 5ª Commissione permanente.

Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 2.117, 2.118 e 2.119.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1002, che ritengo assorbita il 2.121 (testo 2), sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.120, 2.122 e 2.503/1 (testo 2). Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 2.503 (che ritengo riassume meglio le esigenze degli altri emendamenti) e sul 2.504.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.123 (che ha anche il parere contrario della 5ª Commissione permanente), nonché sugli emendamenti 2.124, 2.125, 2.126 e 2.127.

Il parere è ovviamente favorevole all'emendamento 2.505.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.128, 2.129 (che ha anche il parere contrario della 5ª Commissione permanente), 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.138, 2.139, 2.141, 2.142, 2.143, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.160.

CASTELLI, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello testé espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,54*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA
DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi direttivi:

a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;

b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;

c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;

- d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
- e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
- f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e le relative sanzioni, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7, uno o più decreti legislativi diretti a rideterminare le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari.

2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8-bis.

3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.

5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2-bis sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2-bis, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8-bis.

EMENDAMENTI

1.100

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, istituendo la figura del direttore amministrativo dell'ufficio».

1.101

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Accantonato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e le relative sanzioni», con le seguenti: «, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione».

PROPOSTA DI STRALCIO

S1.1

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare il comma 2.

EMENDAMENTI

1.102

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

1.103

MAGNALBÒ, TOFANI, PELLICINI, BALBONI, BEVILACQUA, BATTAGLIA Antonio, COZZOLINO, DE CORATO, DEMASI, MASSUCCO, MEDURI, PONTONE, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, ULIVI

Improcedibile

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto all'istituzione del ruolo del funzionario giudiziario con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al successivo articolo 8-bis.

1.104

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Ritirato

Al comma 2-bis, dopo la parola: «introducendo», inserire le seguenti: «nell'organico degli uffici giudiziari di merito», e conseguentemente sostituire le parole: «dello stesso», con le seguenti: «del giudice».

1.600

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, sopprimere le parole da: «diretta» fino a: «provvedere».

1.105

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 5, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.500

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l'espressione del parere è ridotto alla metà».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

ALBERTI CASELLATI, ZICCONI

V. testo 3

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della Giustizia.

2. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) altre eventuali competenze;

d) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

- 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
 - 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
 - 9) dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;
 - 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.
-

1.0.100 (testo 3)

ALBERTI CASELLATI, ZICCONI

Accantonato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per il decentramento del Ministero della giustizia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della Giustizia.

2. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;

5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;

6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;

7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;

8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

9) dei provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

3. Per gli oneri relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa annua massima di 5.610.000 euro a decorrere dall'anno 2004 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per gli oneri relativi al personale valutati in 7.387.452 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

5. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Concorsi per uditore giudiziario. Disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati. Competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito un concorso per l'accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella requirente, precisando che il candidato, all'atto della domanda, dovrà scegliere a quale funzione intende accedere;

2) che il concorso sia articolato in distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte comuni e in parte diverse, in relazione alla specificità della funzione prescelta;

3) che le commissioni di concorso siano distinte, eventualmente con un unico presidente, disciplinandone la composizione e le modalità di nomina dei componenti;

b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni; prevedere che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la professione di notaio;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito;

7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che:

1) la commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, abbia facoltà di circoscrivere le prove scritte a due delle materie indicate dall'articolo 123-ter, comma 1, dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto, mediante sorteggio ef-

fettuato nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio della prima prova, quando il numero dei candidati sia superiore a millecinquecento; prevedere che in tale caso particolare attenzione sia dedicata in sede di prova orale alla materia che il sorteggio ha escluso;

2) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

3) il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte;

d) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
- 7) funzioni direttive di primo grado;
- 8) funzioni direttive di secondo grado;
- 9) funzioni giudicanti di legittimità;
- 10) funzioni requirenti di legittimità;
- 11) funzioni direttive di legittimità;
- 12) funzioni direttive superiori di legittimità;

e) prevedere:

1) che, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo grado; che, dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte funzioni di legittimità;

2) che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa valutazione dei titoli;

3) le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, nonché i criteri di valutazione;

f)

1) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato con

favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

2) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 1);

3) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *i*), numero 6), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

4) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell'esercizio delle funzioni requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato con favorevole giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

5) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso di cui al numero 4);

6) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata lettera *i*), numero 5), e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre;

7) prevedere che i corsi di cui ai numeri 1) e 4) debbano essere espletati esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;

8) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

g) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera *l*), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento

delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

8) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

9) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

10) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;

12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché quelle di procuratore generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;

h) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, pre-

vio concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno dieci anni;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno dieci anni;

i)

1) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti;

2) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti;

3) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti;

4) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti;

5) prevedere, ai fini di cui al numero 2), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni giudicanti, costituita da tre magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) prevedere, ai fini di cui al numero 4), l'istituzione di una commissione di concorso per l'assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado, e da due magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado,

nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

8) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

8.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni requirenti di secondo grado;

8.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni giudicanti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

9) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado, a domanda, venga assegnato, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;

10) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:

10.1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le funzioni giudicanti di secondo grado;

10.2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

11) prevedere, ai fini di cui al numero 8), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

12) prevedere, ai fini di cui al numero 10), l'istituzione di una commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

13) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga

bandito un concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una anzianità di almeno quindici anni, e che abbiano frequentato con favorevole giudizio finale l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3;

14) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n. 303;

15) prevedere l'istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

16) prevedere che i posti di cui ai numeri precedenti, messi a concorso e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura di cui ai numeri precedenti, e non coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso; che i posti di cui al numero 13) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi del numero 14) e viceversa;

l) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa e in un successivo colloquio;

2) il conferimento degli incarichi semi direttivi sia preceduto da una valutazione, da parte della commissione di cui al numero 6), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione comunica l'esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio superiore della magistratura che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera h), e gli incarichi semidirettivi abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di anni quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza,

con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle successive vacanze;

6) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura; prevedere che la commissione comunichi gli esiti del concorso al Consiglio superiore della magistratura che forma la graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto; prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;

m) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo avvenga nella medesima sede e nelle medesime funzioni, anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *i)* e *l)* siano nominate per tre anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni non siano immediatamente confermabili;

o) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

II. seconda classe: da sei mesi a due anni;

III. terza classe: da due a cinque anni;

- IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
- V. quinta classe: da tredici a venti anni;
- VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
- VII. settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso di cui alla lettera *i*), numeri 8.2) e 10.2), conseguono la quinta classe stipendiale;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *i*), numero 13), conseguono la sesta classe stipendiale;

p) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio;

q)

1) attribuire al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) indicare i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) assegnare al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo ed attribuirgli l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) prevedere che, entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; prevedere che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; prevedere che, nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di inter-

vento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze.

EMENDAMENTI DA 2.100 A 2.158

2.100

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a), e conseguentemente nella lettera b) sostituire le parole: «per magistrati giudicanti e ai concorsi per magistrati requirenti», con le parole: «per l'ingresso in magistratura».

2.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), al numero 3, sostituire le parole: «eventualmente con unico presidente» con le altre: «con unico presidente e un vice presidente per ciascuna di esse,» e aggiungere in fine le parole: «e stabilendo, in particolare, a tale fine che esse siano nominate con un unico decreto del Ministro della giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che siano composte ciascuna da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, in un numero variabile fra un minimo di undici e un massimo di sedici, e da docenti universitari in materie giuridiche in un numero variabile fra un minimo di quattro e un massimo di sei, che la funzione di presidente e quelle di vicepresidente siano svolte da magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni direttive di legittimità indicate dalla lettera h), che il numero dei componenti di ciascuna commissione sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate nel numero 2) della lettera c), e, infine, che il numero dei componenti docenti universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;».

2.101

ZANDA

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere la parola: «eventualmente».

2.501

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) che inoltre i componenti magistrati della commissione di concorso per i posti nella magistratura giudicante siano in prevalenza magistrati che esercitano funzioni giudicanti e che i componenti magistrati della commissione di concorso per i posti nella magistratura requirente siano in prevalenza magistrati che esercitano funzioni requirenti;».

2.102

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.103

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Id. em. 2.102

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.104

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 5).

2.105

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera b), numero 6), dopo le parole: «hanno svolto», aggiungere la seguente: «positivamente», e sopprimere le parole: «senza demerito».

2.106

CAVALLARO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 7).

2.107

BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, MEDURI, PELLICINI

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che ai concorsi per l'accesso alle funzioni superiori siano ammessi, altresì, i professori universitari, ordinari e associati, che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, gli avvocati patrocinanti in Cassazione, i funzionari di Polizia con almeno 10 anni di anzianità e ogni altro funzionario dello Stato, in possesso della laurea in giurisprudenza e con almeno 10 anni di anzianità, che abbia espletato i propri compiti nei settori giuridici;».

2.108

ZANDA

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.502

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «la Commissione esaminatrice di cui all'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario» con le altre: «le Commissioni di cui al numero 3) della lettera a)».

2.109

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 2), dopo la parola: «tirocinio» aggiungere la seguente: «entro».

2.110

ZANCAN, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Approvato

Al comma 1, lettera c) numero 3), dopo la parola: «volte» aggiungere le seguenti: «con esito sfavorevole».

2.111

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Improcedibile

Nel comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

c-ter) prevedere che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno cinque anni;

c-quater) prevedere che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

c-quinquies) prevedere che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato;».

2.112

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Nel comma 1, lettera d) i numeri da 1 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

- «1) funzione giudicanti e requirenti di merito, distinte in funzioni di primo e secondo grado;
 - 2) funzioni giudicanti e requirenti di legittimità;
 - 3) funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità».
-

2.113

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Nel comma 1, lettera d), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis. funzioni semidirettive requirenti di primo grado».

e dopo il numero 6 inserire il seguente:

«6-bis) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado».

Conseguentemente nella lettera g) del medesimo comma, dopo il numero 7) inserire il seguente: «7-bis) prevedere che le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni, e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni»; e dopo il numero 8) inserire il seguente: «8-bis) prevedere che le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previa valutazione ai sensi della lettera e), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni, e che abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni».

Conseguentemente nell'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera i).

2.114

ZANDA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) funzioni semi direttive requirenti di primo grado;».

2.115

ZANDA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6, inserire il seguente:

«6-bis) funzioni semi direttive requirenti di secondo grado».

2.116

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1 sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) prevedere che i magistrati siano sottoposti a valutazioni di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima che si effettua dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente;

e-bis) prevedere che la valutazione di professionalità debba riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, nonché l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano circostanze atte a dimostrarla, specificando gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari ed i parametri per conseguire omogeneità di valutazioni;

e-ter) prevedere che i magistrati i quali hanno superato la terza valutazione di professionalità, nei termini di cui alla successiva lettera e-quater), possono concorrere per l'accesso alle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, alle funzioni semidirettive ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di primo grado e i magistrati i quali hanno superato la quinta valutazione di professionalità, nei termini di cui alla successiva lettera e-quater) possono concorrere per l'accesso alle funzioni di legittimità ed alle funzioni direttive giudicanti e requirenti di secondo grado;

e-quater) prevedere che all'inizio di ogni anno il Consiglio Superiore della Magistratura individui quanti posti concernenti funzioni di secondo grado, di legittimità, semidirettivi e direttivi siano stati messi a concorso nell'anno precedente; definisca a quanti magistrati possano essere attribuite le corrispondenti funzioni nell'anno in corso, in base al numero dei posti in tal modo individuati, incrementato del 50% e proceda quindi alla valutazione di professionalità, sulla base del parere espresso dal Consiglio giudiziario, dei risultati delle ispezioni e di ogni altro utile elemento, assegnando adeguato punteggio e formulando la conseguente graduatoria, nonché legittimi a concorrere alle funzioni di cui alla lettera e-ter) i magistrati che si sono classificati in posizione non inferiore al numero come sopra individuato e disponga che i magistrati, i quali siano stati valutati positivamente ma si siano classificati in posizione inferiore, possano essere di nuovo classificati nel quadriennio successivo;

e-quinquies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio non positivo quando risultino deficienti uno

o più parametri di valutazione e che in tal caso il Consiglio proceda a nuova valutazione dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. Ove tale secondo giudizio sia positivo, prevedere che il nuovo trattamento economico decorra solo dalla scadenza dell'anno;

e-sexies) prevedere che la valutazione di professionalità possa concludersi con un giudizio negativo quando risultino carenze gravi in uno o più dei parametri; che in tal caso il magistrato sia sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio, previa partecipazione ad uno o più corsi di qualificazione; che ove segua un secondo giudizio negativo, il magistrato sia dispensato dal servizio, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, così come modificato dalla presente legge».

Conseguentemente sopprimere tutte le disposizioni dell'articolo 2 che disciplinano i concorsi e le valutazioni diverse dalla valutazione di professionalità sopra descritta, nonché la lettera t).

2.117

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Nel comma 1, lettera e) al numero 1, sopprimere le parole: «previo concorso per titoli ed esami».

Conseguentemente sopprimere i numeri 2 e 3.

2.118

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «previo concorso per titoli ed esami», ovunque compaiano, con le parole: «previi scrutinio e prova pratica»; e sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) le modalità dello scrutinio, stabilendo che esso si fondi principalmente su tutti gli elementi acquisiti attinenti la capacità, la laboriosità, l'equilibrio, la diligenza, la disponibilità al servizio; e le modalità della prova pratica, stabilendo che essa sia costituita dalla redazione di uno o più atti giudiziari tipici del grado o della funzione ai quali il magistrato intende accedere;».

2.119

ZANDA

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere, ove ricorrenti, le seguenti parole: «ed esami».

2.1002

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità previo concorso per titoli ed esami e attribuisca tutte quelle direttive, nonché le semidirettive giudicanti, previo concorso per titoli».

2.121 (testo 2)

MONCADA, IERVOLINO

Al comma 1, lettera e), il numero 2), è sostituito dal seguente:

«2) che le funzioni di secondo grado e di legittimità siano attribuite dal Consiglio superiore della magistratura, previo concorso per titoli ed esami, quelle direttive e quelle semi direttive giudicanti previo concorso per titoli».

2.120

ZANDA

Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «ed esami».

2.122

ZANDA

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «ed esami, scritti ed orali».

2.503/1 (testo 2)

FASSONE, AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI

All'emendamento 2.503 sostituire le parole: «sui temi attinenti alle stesse» con le seguenti: «sulle questioni di diritto poste a fondamento degli stessi e sui precedenti giurisprudenziali».

2.503

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera e), al numero 3) dopo le parole: «criteri di valutazione» inserire le seguenti: «, stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e di materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse e fatto salvo quanto diversamente previsto dalla successiva lettera l) per il conferimento delle funzioni direttive;».

2.504

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) prevedere che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi e alle valutazioni di cui ai numeri 1 e 2 dopo un maggiore numero di anni non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dal numero 1 della presente lettera e dalle lettere g) ed h)».

2.123

MARITATI, CALVI, FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 1) sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

2.124

ZANDA

Al comma 1, lettera f), numero 1) dopo le parole: «, i magistrati» inserire le seguenti: «ad eccezione dei Presidenti delle Corti d'Appello» e sopprimere le seguenti: «ed esami».

2.125

BRUTTI Massimo, CALVI, FASSONE, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera f), numeri 1) e 4), sopprimere le parole: «partecipare a concorsi per titoli ed esami, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per» con la seguente: «chiedere».

Conseguentemente sopprimere i numeri 2), 3), 5) e 6) della stessa lettera.

2.126

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera f), numeri 1) e 4), sostituire le parole da: «partecipare» a: «per» con la parola: «chiedere»; sopprimere i numeri 2, 3, 5, 6;».

2.127

ZANDA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

2.505

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera f), ai numeri 2) e 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,stabilendo, in particolare, che le prove d'esame consistano nella redazione, anche con l'impiego di prospettazioni e materiali forniti dalla commissione, di uno o più provvedimenti relativi alle funzioni richieste e in una discussione orale sui temi attinenti alle stesse».

2.128

ZANDA

Al comma 1, lettera f), numeri 3), sopprimere le seguenti parole: «e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre».

2.129

MARITATI, FASSONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

2.130

ZANDA

Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo le parole: «i magistrati» inserire le parole: «,eccetto i Procuratori Generali», e sopprimere le seguenti: «ed esami».

2.131

ZANDA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 5).

2.132

ZANDA

Al comma 1, lettera f), numero 6), sopprimere le seguenti parole: «e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica funzione per cui si concorre,».

2.133

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera f), numeri 8), sostituire la parola: «distretto» con le seguenti: «circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado».

2.134

CALVI, AYALA, FASSONE, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

Al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire la parola: «distretto», con la seguente: «circondario».

2.135

ZANDA

Al comma 1, lettera f), numero 8), sostituire la parola: «distretto» con la seguente: «circondario».

2.136

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti annotazioni:

a) al n. 7) sostituire le parole da «previa valutazione» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni»;

b) al n. 8 sostituire le parole da «previa valutazione» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuamente funzioni giudicanti in grado di appello negli ultimi sei anni»;

c) al n. 9 sostituire le parole da «previo concorso» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni»;

d) al n. 10 sostituire le parole da: «previo concorso» alla fine con le parole: «magistrati che abbiano esercitato continuamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni»;

e) sostituire il n. 11 con il seguente:

«11) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte d'appello cui possono accedere magistrati che abbiano esercitato continuamente funzioni giudicanti in grado di appello negli ultimi otto anni»;

g) sostituire il n. 12 con il seguente:

«12) funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte d'appello cui possono accedere magistrati che abbiano esercitato continuamente funzioni requirenti in grado di appello negli ultimi otto anni».

2.137

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera g), numero 7) sopprimere le parole: «previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l)».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), sopprimere il numero 2.

2.138

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), al numero 7), sostituire le parole da: «previa valutazione» sino a: «non meno di tre anni» con le parole: «magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità».

2.139

ZANDA

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis. funzioni semi direttive requirenti di primo grado siano quelle di Procuratore aggiunto negli ultimi tre anni cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;».

2.141

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera g), numero 8) sopprimere le parole: «previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l)».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), sopprimere il numero 2.

2.142

MARITATI, FASSONE, AYALA, CALVI, ZANCAN, BRUTTI Massimo, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 8) sostituire le parole: «previa valutazione» sino a: «non meno di otto anni» con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la quinta valutazione di professionalità».

2.143

ZANDA

Al comma 1, lettera g), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:

«8-bis. funzioni semi direttive requirenti di secondo grado siano quelle di Avvocato Generale della Procura Generale presso la Corte d'Appello cui possono accedere, previa valutazione da parte della commissione di cui alla lettera l), numero 6), magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni;».

2.144

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 9) sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l);»

e correlativamente nella lettera l), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistono nella valutazione, da parte Consiglio Superiore della Magistratura, dell'attitudine alla dirigenza, intesa come capacità organizzativa, di programmazione, di gestione e di valorizzazione delle attitudini dei magistrati e dei funzionari, nonché della capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e della capacità di attuare tempestivamente i necessari adattamenti organizzativi e gestionali; prevedere altresì che nella valutazione si tenga conto dei corsi di formazione specifica frequentati, delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti;».

2.145

ZANDA

Al comma 1, lettera g), numeri 9), sopprimere le parole: «ed esami».

2.146

CALVI, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 10), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la terza valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l);»

2.147

ZANDA

Al comma 1, lettera g), numeri 10), sopprimere le parole: «ed esami».

2.148

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera g), numero 11) sopprimere le parole: «previo concorso per titoli ed esami».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), al numero 1, aggiungere, dopo le parole: «incarichi direttivi» le seguenti: «di primo grado».

2.149

BRUTTI Massimo, AYALA, CALVI, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE

Al comma 1, lettera g), numero 11), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine, con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l)».

2.150

ZANDA

Al comma 1, lettera g), numero 11), sopprimere le parole: «ed esami» ed, in fine, aggiungere le seguenti: «o siano procuratori generali».

2.151

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera g), numero 12) sopprimere le parole: «previo concorso per titoli ed esami».

Conseguentemente, alla lettera l) del comma 1), al numero 1, aggiungere, dopo le parole: «incarichi direttivi» le seguenti: «di primo grado».

2.152

MARITATI, CALVI, AYALA, FASSONE, ZANCAN, DALLA CHIESA, CAVALLARO,
MAGISTRELLI, MANZIONE

Nel comma 1, lettera g), numero 12), sostituire le parole da: «previo concorso» sino alla fine con le seguenti: «magistrati che abbiano superato la settima valutazione di professionalità, abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti negli ultimi tre anni, e abbiano conseguito giudizio favorevole nella valutazione di cui alla successiva lettera l)».

2.153

ZANDA

Al comma 1, lettera g), numero 12), sopprimere le parole: «ed esami» ed, in fine, aggiungere le seguenti: «o siano Presidenti di Corte d'Appello».

2.154

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, MANZIONE, CALVI, AYALA, BRUTTI
Massimo, FASSONE, MARITATI

Al comma 1, lettera h), sostituire nei numeri da 1) a 5), le parole: «previo concorso per titoli», con le seguenti: «previa specifica valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, della capacità di direzione e di organizzazione dell'ufficio con particolare riguardo ai profili della giurisdizione di legittimità».

2.155

ZANDA

Al comma 1, lettera h), al numero 1), dopo le parole: «concorso per titoli» inserire le seguenti: «e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,».

2.156

ZANDA

Al comma 1, lettera h), al numero 3), dopo le parole: «concorso per titoli», inserire le seguenti: «e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,».

2.157

ZANDA

Al comma 1, lettera h), al numero 4), dopo le parole: «previo concorso per titoli», inserire le seguenti: «e su parere del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione,».

2.158

ZANDA

Al comma 1, lettera h), al numero 5), dopo le parole: «funzioni giudicanti», inserire le seguenti: «o requirenti».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1296. Em. 1.100, Dalla Chiesa e altri	221	220	001	078	141	111	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1296. Em. 1.105, Dalla Chiesa e altri	225	224	000	083	141	113	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.104, Cavallaro	208	207	001	064	142	104	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.105, Zanda	203	201	000	057	144	101	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.106, Cavallaro	200	196	001	050	145	099	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.108, Zanda e Dalla Chiesa	201	197	000	051	146	099	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.109, Brutti M. e altri	197	195	000	052	143	098	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1296. Em. 2.110, Zancan e altri	202	201	003	192	006	101	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 1

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
ACCIARINI MARIA.C	F	F						
AGOGLIATI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB		C	C	C	C	C	C	F
AMATO GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F						
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F	F	
BARELLI PAOLO		C	C	C	C	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	F
BASSANINI FRANCO	F	F						
BASSO MARCELLO	F	F						
BASTIANONI STEFANO						F	F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F						
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	
BATTISTI ALESSANDRO	F	F						
BEDIN TINO	F	F						
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	F
BETTA MAURO	F	F	F	F	F	F	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C			C	C	C	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	F
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C		C	F
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	F							

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 2

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C		
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	F
BONAVITA MASSIMO	F							F
BONFIETTI DARIA	F	F	F	F	F	F	F	F
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	F
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	F
BRUNALE GIOVANNI	F	F						
BRUTTI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F
BRUTTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	F
BUDIN MILOS			F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M
CALLEGARO LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	F
CALVI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	F
CAMBURSANO RENATO	M	M	M	M	M	M	M	M
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F			
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	F
CASILLO TOMMASO	F	F	F	F	F		F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F		F	F
CASTELLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C		
CAVALLARO MARIO	F	F	F				F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 3

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
CHIOSOLI FRANCO	F	F						
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	F
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	F
COLETTI TOMMASO			F	F	F			
COLLINO GIOVANNI	C	C		C	C	C	C	F
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO			C		C	C		F
CORRADO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F
CORTIANA FIORELLO	F	F						
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	F
COVIELLO ROMUALDO			F	F	F	F	F	
COZZOLINO CARMINE	C	C	C	C	C	C	C	F
CREMA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C						
CURSI CESARE	M	M	M	M	M	M	M	M
CURTO EUPREPIO						C		
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	F
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	F	F	F	F	F	F	F	F
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	F
DATO CINZIA			F		F	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F		F	F	F	F	F	F
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO						C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	F
DEL PENNINO ANTONIO			C	C	C	C	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	F		F					

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 4

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C		F
DENTAMARO IDA	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F							
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	F
DETTORI BRUNO	F	F						
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	F
DONATI ANNA		F	F	F		F		F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C		C	C	C	C	C	F
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	F
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F
FABRIS MAURO	F	F						
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO	F	F						
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F			F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO		F						
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
FISICHELLA DOMENICO	M	M	P	P	P	P	P	P
FLAMMIA ANGELO	F	F	F				F	F
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	F
FORLANI ALESSANDRO			C	C	C		C	
FORMISANO ANIELLO		F						
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	F
FRANCO VITTORIA		F			F	F	F	F
GABURRO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 5

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
GAGLIONE ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F					
GASBARRI MARIO	F	F						
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
GIARETTA PAOLO	F		F	F	F	F		
GIOVANELLI FAUSTO		F						
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	F
GRECO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F
GRUOSSO VITO				F				
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	F
GUBERT RENZO	C	C	A	C	C	F	C	F
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	F
GUERZONI LUCIANO		F						
GUZZANTI PAOLO	C	C						
IANNUZZI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	F
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	F
IOVENE ANTONIO	F	F				F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	F
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	F
KOFLER ALOIS			F	F	A	F	F	F
LABELLARTE GERARDO		F	F	F	F	F	F	
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C		C	C	C	C	C	F
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGHI ALEANDRO	F	F						
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F						F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	F
MAGISTRELLI MARINA		F						
MAGNALBO' LUCIANO	C	C				C	C	C

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 6

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	F
MALABARBA LUIGI	F	F		F			F	
MALAN LUCIO	M	M	M	M	M	M	M	M
MANCINO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	F
MANZIONE ROBERTO	F	F	F			F	F	F
MARANO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F		F	F
MARTONE FRANCESCO			F	F				F
MASCONI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	F
MEDURI RENATO	C	C	C	C	C	C	C	F
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
MICHELINI RENZO	F	F	F	F	F	F	F	F
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	F
MODICA LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	A
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F						F
MONTALBANO ACCURSIO	F	F						
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	F
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	F	F	F	F
MORANDO ANTONIO ENRICO	A	F	F	F				F
MORO FRANCESCO	C	C				C	C	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	F
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F
MULAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F						

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 7

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F
NANIA DOMENICO			C	C	C	C	C	F
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	F
NIEDDU GIANNI			F	F		F	F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	F
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	F
OCCHETTO ACHILLE			F	F	F	F	F	F
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	F
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	F
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F		F	F	F	
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	F
PASCARELLA GAETANO	F	F	F	F			F	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	F
PASSIGLI STEFANO	F	F						
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	F
PEDRAZZINI CELESTINO			C	C	C	C	C	F
PEDRINI EGIDIO ENRICO	F	F	F	F				F
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C			
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	F
PETERLINI OSKAR			F	F	F	F		F
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F		F		F
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	F
PIATTI GIANCARLO		F						
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	F	F	F	F	F			
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	F
PIZZINATO ANTONIO	F	F						
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 8

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
PROVERA FIORELLO			C	C	C	C	C	F
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C		C	C	F
RIGONI ANDREA			F	F	F	F	F	F
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	F
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	F
ROTONDO ANTONIO	F	F						F
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	A
SALERNO ROBERTO			C	C	C	C	C	F
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	F
SALVI CESARE	P	P						
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	F
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	F
SAPORITO LEARCO	M	C	M	M	M	C	C	F
SCALERA GIUSEPPE						C	C	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C		C	C	C	C	C	F
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
SERVELLO FRANCESCO	C	C						
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M
SILQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	F
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE			C	C	C			C
STANISCI ROSA	F	F	F	F	F	F	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C		C	C			
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C		F
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	F
TESSITORE FULVIO	F	F	F	F	F	F	F	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	A

Seduta N. 0510 del 17-12-2003 Pagina 9

Totale votazioni 8

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 8							
	01	02	03	04	05	06	07	08
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	F
TOGNI LIVIO			F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	F
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	F
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	F
TREU TIZIANO								F
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	F
TURCI LANFRANCO	F	F	F			F		F
TURRONI SAURO	F	F	F	F	F			
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	F
VALLONE GIUSEPPE		F						
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F							
VICINI ANTONIO								F
VILLONE MASSIMO								F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F						
VITALI WALTER			F		F			
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANDA LUIGI ENRICO	F	F	F	F		F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	F
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	F

**Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia,
variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato, in data 12 dicembre 2003, di avere nominato membro della Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia il deputato Nitto Francesco Palma, in sostituzione del deputato Ettore Romoli, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri
(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003 (2656)

(presentato in data **16/12/2003**)

Sen. Fabris Mauro, Dentamaro Ida, Filippelli Nicodemo Francesco, Righetti Franco

Nuove norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti (2657)

(presentato in data **17/12/2003**)

Sen. Minardo Riccardo

Istituzione del servizio di integrazione sociale e culturale dell'assistenza economica (o assistenza economica integrata) erogata a soggetti indigenti (2658)

(presentato in data **17/12/2003**)

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 11 dicembre 2003, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Monacilioni (Campobasso), San Cipriano d'Aversa (Caserta), Peschiera del Garda (Verona), Sarno (Salerno), Mendicino (Cosenza), Villa del Conte.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 2 dicembre 2003, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla regolamentazione del settore della «sicurezza sussidiaria».

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28 novembre e 5 dicembre 2003, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, nella parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'articolo 4 della legge 1^o giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), ora articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) (*Doc. VII*, n. 104). Sentenza n. 352 del 24 novembre 2003; Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 6^a Commissione permanente;

dell'articolo 47-*ter*, comma 1, lettera *a*), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera *b*, del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante (*Doc. VII*, n. 105). Sentenza n. 350 del 24 novembre 2003. Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a e alla 12^a Commissione permanente.

Interpellanze

CURTO, BALBONI, BOBBIO Luigi, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, GRILLOTTI, KAPPLER, MASSUCCO, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, FLORINO, PALOMBO, PELLICINI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

la società Pallacanestro Brindisi ha provveduto nel 2003 ad iscriverne nei termini la propria squadra *juniores* al campionato regionale *juniores* eccellenza;

ad iscrizione avvenuta, la medesima società ha trasferito l'intera compagine *juniores* alla società Invicta Csen Brindisi;

per un disguido procedurale la relativa comunicazione non è stata portata a conoscenza dell'organo federale;

solamente a calendario ufficializzato la società Invicta Csen Brindisi ha appreso di non essere stata inserita nel relativo campionato;

i presidenti delle due società hanno chiesto di regolarizzare la posizione ai sensi dell'art. 105 del Regolamento esecutivo del FIP, che testualmente recita: «L'organo federale competente ha la facoltà di riaprire i termini di iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri delle società partecipanti. In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta di iscrizione anche le società che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 103 R.E.. L'organo federale competente può altresì delimitare territorialmente l'ammissibilità delle domande di iscrizione»;

lo stesso calendario non avrebbe subito alcun stravolgimento ad eccezione della modifica della sola denominazione, modifica quindi assolutamente ininfluyente, della Pallacanestro Brindisi con l'Invicta Csen Brindisi;

la risposta, negativa, ha determinato una situazione che molto eufemisticamente potrebbe essere definita beffarda: la società Pallacanestro Brindisi risulta regolarmente iscritta ma non può partecipare al campionato non avendo più gli atleti; la società Invicta Csen Brindisi, che pure potrebbe partecipare potendo contare su un forte organico, non può non risultando iscritta;

il rigetto della richiesta ha avuto luogo da parte dello stesso organismo che dovrebbe in linea di principio assicurare la massima promozione della pallacanestro in generale e del settore giovanile in particolare;

il campionato quindi è iniziato con un numero di squadre dispari, costringendo di volta in volta le avversarie della Pallacanestro Brindisi (ma forse sarebbe più opportuno dire: dell'Invicta Csen Brindisi) a riposare;

considerato che con tale decisione è stato impedito per la prima volta alla città di Brindisi di essere presente nel relativo campionato, pur essendo la società brindisina in possesso di un organico "forte" (o proprio per questo!), e che la facoltà di riaprire i termini della iscrizione ai campionati, riconosciuta dall'art. 105 all'organo federale, non può essere intesa come mera discrezionalità,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla questione;

se non si ritenga di dover adottare tutte le più opportune ed urgenti iniziative al fine di porre rimedio ad una situazione che suona oltraggio a tanti giovani e alla città di Brindisi, visto che intervenendo tempestivamente sarebbe ancora possibile far recuperare le partite non effettuate dalla Pallacanestro Brindisi facendole disputare dall'Invicta Csen Brindisi.
(2-00486 p. a.)

Interrogazioni

DE ZULUETA, MARTONE, IOVENE, PETERLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il «Corriere della Sera» in un articolo apparso il 10 dicembre 2003 propone la ricostruzione della strage dei militari italiani a Nassiriya;

nello stesso articolo si riferisce del fermo operato dai Carabinieri italiani, cinque giorni dopo la strage, di quattro persone «sospette»; si legge: «La procedura seguita dai carabinieri è quella imposta dagli Stati Uniti, che alla fine li hanno presi in consegna: i quattro sono rimasti chiusi in cella al buio, inginocchiati, senza acqua né cibo, per quattro giorni. Una tecnica che mira a far crollare i prigionieri e spesso li porta a confessare. In questo caso non è successo. Usando qualcosa di simile all'autoipnosi, i quattro sospetti sono riusciti a restare in silenzio, sopportando le privazioni»;

ai sensi dell'articolo 1.1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 (legge 3 novembre 1988, n. 498), «per tortura si intende ogni atto mediante il quale siano inflitti intenzionalmente a una persona dolore o sofferenza gravi, sia fisici che mentali, allo scopo di ottenere da essa o da un'altra persona informazioni o una confessione, di punirla per un atto che essa o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, per intimidirla o sottoporla a coercizione o intimidire o sottoporre a coercizione un'altra persona o per qualunque ragione che sia basata su una discriminazione di qualsiasi tipo, a condizione che il dolore o la sofferenza siano inflitti da o su istigazione o con il consenso o l'acquiescenza di un pubblico ufficiale o altra persona che svolga una funzione ufficiale. Non comprende il dolore o la sofferenza che risultino esclusivamente da, o siano inerenti o incidentali rispetto a sanzioni lecite»;

qualora le notizie riportate dal «Corriere della Sera» corrispondessero al vero, si osserva che gli stessi codici penali militari italiani, sia di pace che di guerra, rimandano al codice di procedura penale ordinario dove si prevedono, in ordine agli interrogatori di persone sospettate e/o imputate, una serie di garanzie che nella situazione in fattispecie risulterebbero essere state disattese al punto di ipotizzare il reato di tortura. Infatti, poiché l'Iraq è un territorio sottoposto ad occupazione militare, in tale territorio trova applicazione la IV Convenzione di Ginevra, che protegge gli abitanti dei territori occupati, come dichiarato in diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e come riconosciuto dagli stessi occupanti americani. Nella IV Convenzione vi è un divieto esplicito della tortura: all'art. 31 si afferma: «Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni.»;

qualora i sospettati, invece, fossero stati considerati «prigionieri di guerra», allora troverebbe applicazione la III Convenzione di Ginevra, che protegge i prigionieri di guerra, interdichendo la tortura e persino la richiesta di informazioni ai prigionieri di guerra (art. 17);

qualora i sospettati fossero stati, altresì, considerati semplicemente dei criminali, che hanno commesso dei reati, perseguibili a norma delle leggi locali, occorrerebbe tenere conto che – per quanto possa sembrare strano – in Iraq la tortura è vietata in quanto questo Paese ha ratificato la convenzione ONU del 1966 sui diritti civili, politici e sociali,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate dal «Corriere della Sera» corrispondano al vero;

sotto quale giurisdizione le persone sospettate e arrestate dai Carabinieri italiani si trovino al momento e quale sia il loro *status* giuridico;

per quale ragione i Carabinieri italiani abbiano seguito la procedura imposta dagli Stati Uniti, chi siano gli eventuali responsabili di tale decisione e se questa sia dipesa da una direttiva del Ministro della difesa;

per quale ragione, nonostante i fermati siano sospettati di reati contro militari italiani, essi siano stati presi in consegna dall'esercito americano;

se non si ritenga che il trattamento inflitto ai quattro fermati sospettati della strage di Nassiriya sia da considerarsi tortura, ai sensi degli articoli 31 e 17 della IV e III Convenzione di Ginevra, nonché dell'articolo 1.1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata dall'Italia il 10 dicembre 1984;

se non si ravvisi infine, qualora trovasse conferma la notizia riportata dal Corriere della Sera, la necessità di avviare una indagine specifica perché simili atti non abbiano a ripetersi, in quanto essi ci renderebbero gravemente e pericolosamente più simili, abbandonando regole e valori in-

ternazionalmente condivisi, a coloro, dittatori o terroristi che siano, che vorremmo efficacemente contrastare e combattere.

(3-01357)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIGONI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane (protocollo n. 1779/UD), la Dogana di Marina di Carrara è stata soppressa ed è stato istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio «unico» delle dogane di Pisa, con competenza per i territori delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, nei quali verranno costituite sezioni operative locali;

il suddetto provvedimento, assunto nonostante che inizialmente fosse stato previsto un unico ufficio a Marina di Carrara, ha provocato il declassamento della Dogana di Marina di Carrara a struttura con competenze operative limitate al territorio provinciale ed in ogni caso dipendente da Pisa;

tale scelta appare penalizzante per il territorio e per gli operatori locali soprattutto in quanto non tiene in alcun conto né la valenza commerciale della provincia, legata principalmente, anche in termini di indotto, alla rilevanza nazionale ed internazionale del porto di Marina di Carrara, né l'entità del gettito fiscale garantito dal territorio, che rappresenta la gran parte delle entrate delle tre province di Pisa, Lucca e Massa Carrara;

lo scalo di Marina di Carrara riveste infatti notevole importanza a livello internazionale, con movimentazione annua di 3.500.000 tonnellate di merci, ed è sede di autorità portuale e di capitaneria di porto;

il declassamento subito dagli Uffici doganali locali sembra rientrare in una scelta strategica adottata in via sperimentale, ma che potrebbe diventare definitiva nell'aprile del prossimo anno;

la Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Massa Carrara e le associazioni hanno già lamentato l'irrazionalità di una scelta così penalizzante e mortificante per il territorio della provincia di Massa Carrara;

gli stessi operatori locali, per espletare formalità e/o particolari richieste, sono costretti a recarsi «fisicamente» a Pisa, con comprensibili ed inutili disagi,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere affinché il provvedimento di istituzione dell'Ufficio unico delle Dogane a Pisa, adottato in via sperimentale, non assurga a definitivo, e venga ripristinato il progetto originale della istituzione a Marina di Carrara di un Ufficio unico, in virtù della sua valenza commerciale e per il notevole gettito fiscale che garantisce.

(4-05808)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il decreto legge n. 269/03, all'art. 21, comma 6 - *bis* (convertito dalla legge n. 326/03) prevede che: «A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto d'imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese d'origine»;

l'innovazione arriva a fine anno, con i conguagli fiscali in corso, ma la documentazione richiesta richiede tempo per il rilascio;

senza di essa non si potranno applicare le detrazioni in sede di conguaglio e si dovrà recuperare quanto riconosciuto nei singoli periodi di paga,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente un intervento che, data l'imprecisione della norma, ne sospenda l'applicazione, rimandandola al prossimo anno, dopo i necessari chiarimenti.

(4-05809)

TOMASSINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la circolare emanata il 26 maggio 2003 dal Ministero dell'economia e delle finanze mira ad inibire l'uso dei distributori automatici di sigarette ai minori;

nella circolare in oggetto si stabiliscono, a partire dal 10 gennaio 2004, una serie di limitazioni a carattere funzionale delle macchine erogatrici;

in particolare è prevista una fascia oraria di chiusura, dalle 07,00 alle 23,00 dei distributori automatici di sigarette, orario nell'arco del quale, presumibilmente, i minori avrebbero un più facile accesso a tale dispositivi;

considerato che:

l'installazione dei distributori automatici ha contribuito alla riduzione del fenomeno del contrabbando delle sigarette, commercio abusivo di prodotti non controllati e molto più pericolosi per i ragazzi;

la mera inibizione dell'utilizzo dei distributori automatici non risolve il problema della tutela dei minori e causa, invece, significativi danni per i rivenditori dei generi di monopolio, con conseguente crisi del settore dell'importazione e commercializzazione dei distributori automatici,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario modificare la circolare del 26 maggio 2003 in modo che il distributore automatico possa essere attivato durante le ore diurne, esclusivamente mediante un accesso selezionato con un lettore multi carta;

anticipare l'orario di chiusura dei distributori alle ore 21.00, orario in cui i minori di 16 anni non dovrebbero essere soli in strada;

posticipare l'entrata in vigore della circolare stessa di almeno 12 mesi, per consentire l'adeguamento dei distributori già installati al fine di salvaguardare l'attività del settore della produzione e commercializzazione dei distributori automatici e dei rivenditori dei generi di monopolio.
(4-05810)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con l'atto di sindacato ispettivo 4-05730 del 3/12/2003 l'interrogante chiedeva di conoscere i motivi che hanno indotto i commissari straordinari del Comune di Frattamaggiore (Napoli), sciolto per condizionamento camorristico, a non revocare alla «Gekon s.n.c.» l'appalto del servizio spezzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani il cui procuratore, signor Gennaro Polverino, è stato di recente arrestato per traffico di rifiuti tossici;

che già in precedenza i commissari avevano omesso di revocare tale servizio alla società «Servizi Ambientali s.r.l.», già indicata nella relazione finale della commissione di accesso nel suddetto Comune come azienda collusa con la criminalità;

che ancor più rilevante è l'aver consentito, con deliberazione della commissione straordinaria n. 210 dell'11/11/2003, alla Servizi Ambientali s.r.l. di cedere il ramo d'azienda alla ditta «Gekon s.n.c.»;

che appaiono evidenti le intenzioni di eludere le disposizioni antimafia poste a tutela dell'integrità degli appalti pubblici dalle ingerenze malavitose;

che la superficialità delle istituzioni preposte a contrastare il fenomeno della infiltrazione negli appalti e servizi pubblici sembra trovare conferma nella presenza della «Gekon s.n.c.» nell'Associazione temporanea di impresa con la società «Esperia» per i lavori sulla Tangenziale di Napoli, nella società di servizi nel Comune di Positano (Salerno) e per l'essersi la Gekon inserita in un consorzio per trasporti ecologici e aver partecipato nel Comune di Crispano (Napoli) ad una gara espletata il 28/11/2003;

che chiudere gli occhi e tappare le orecchie davanti ad uno scenario – a giudizio dell'interrogante – gravido di condizionamenti significa perdere credibilità ed indebolire vieppiù lo Stato contro la criminalità anidata e operante nei pubblici servizi,

l'interrogante, nel reiterare le richieste già formulate nell'atto di sindacato ispettivo 4-05730 del 3/12/2003, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario accertare «ad horas» i fatti esposti in premessa, per reprimere i misfatti, colpire i responsabili e ridare dignità allo Stato e a tutti quelli che credono nei suoi valori.

(4-05811)

D'IPPOLITO. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-00499)

(4-05812)

BERGAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 2-00229)

(4-05813)

SODANO CALOGERO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che attualmente la sicurezza stradale è un tema particolarmente caro non soltanto al cittadino comune ma anche al legislatore;

che, infatti, la recente riforma del codice della strada è stata ispirata proprio dalla volontà precipua di garantire maggior sicurezza sulla strada e di offrire strumenti di prevenzione che consentano di evitare gli incidenti stradali;

che in tale prospettiva sono state introdotte norme estremamente rigorose che intervengono direttamente su quelli che sono stati considerati i tre fattori fondamentali che interagiscono sulla produzione di un incidente stradale: l'automobile, l'uomo e la strada;

che a tal proposito, proprio al fine di regolamentare la velocità dell'automobile, è stato introdotto il controllo mediante autovelox, quale strumento idoneo a verificare la reale velocità sostenuta dall'autoveicolo in marcia;

che, però, l'utilizzazione di tale strumento spesso, a dispetto della «effettiva» sicurezza stradale, viene utilizzato soltanto come strumento «erogatore di multe»;

che, infatti, su talune strade di grande flusso vengono fissati dei limiti di velocità a dir poco ridicoli, ben sapendo che sarà impossibile che essi vengano effettivamente rispettati, e si impiega poi l'autovelox per multare a ripetizione tutte le auto che vi transitano;

che a «dispetto» dell'effettiva sicurezza stradale, anziché fermare subito i guidatori veloci ed effettivamente pericolosi, si preferisce nascondere l'autovelox per poter scattare indisturbati centinaia di fotografie, inviando poi salatissime contravvenzioni a casa degli sfortunati conducenti;

che questo comportamento è spesso tipico di alcune amministrazioni comunali che impiegano questo sistema per rimpinguare facilmente e rapidamente le loro casse;

che tale comportamento peraltro contravviene al principio di mancata visibilità degli agenti del traffico così come previsto dalla vigente normativa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se, verificato quanto descritto, intenda intervenire per evitare che l'utilizzo degli autovelox garantisca realmente una maggiore sicurezza stradale e non diventi piuttosto un surrogato del «registratore di cassa».

(4-05814)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il giorno 16 dicembre 2003 era in corso alla stazione di Roma Tiburtina un volantinaggio pubblico di solidarietà con il nono sciopero generale degli autoferrotranvieri svoltosi in tutta Italia il 15 dicembre, per

ribadire il diritto alla mobilità e all'accesso gratuito ai trasporti pubblici. Tale volantinaggio era promosso dall'assemblea metropolitana del precariato, una rete composta da diversi centri sociali, collettivi e strutture che da mesi organizzano iniziative contro la precarietà sul territorio romano;

al volantinaggio erano presenti venti ragazzi e ragazze, tutti a volto scoperto e senza altre coperture che non ne permettessero l'identificazione. Durante lo svolgimento dell'iniziativa si sono avvicinati diversi agenti della Polfer, con l'intenzione di sequestrare i volantini e minacciando i partecipanti di fermo e di trasferimento immediato al Commissariato della Polfer. Secondo la testimonianza dei ragazzi gli agenti, nonostante la disponibilità di chi stava volantinando a farsi identificare, avrebbero subito creato un clima di tensione, con strattonamenti e schiaffi. Si sarebbero poi scagliati contro un ragazzo con la macchina fotografica, trascinandolo violentemente, insieme ad un altro, per tutta la stazione fino al commissariato;

i partecipanti al volantinaggio sono usciti sul piazzale antistante la stazione, dove sono stati circondati da 50 agenti della celere e da 15 carabinieri in tenuta anti-sommossa, arrivati nel frattempo a bordo di cinque blindati. L'accerchiamento è continuato per un'ora e mezza. I ragazzi sono stati tutti identificati ed altre persone sono state messe in stato di fermo;

cinque giovani sono stati fermati e processati per direttissima con contestazione dei reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, accusa basata su cinque referti medici degli agenti della Polfer che, peraltro, non sono stati resi pubblici;

il giudice non ha trasformato il fermo in arresto, non ritenendo validi i capi d'accusa imputati ai cinque,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere perché atteggiamenti di questo genere da parte delle forze dell'ordine non abbiano a ripetersi nei confronti di iniziative pacifiche tenute dai cittadini.

(4-05815)

IOVENE, FILIPPELLI, MARINI, VERALDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che Trenitalia ha deciso di sopprimere l'unico Intercity che permetteva un collegamento tra la Calabria ionica e la Puglia;

che il treno Reggio Calabria-Bari «Pitagora» era l'unico Intercity che consentiva ai cittadini/utenti provenienti da Reggio Calabria e dalla Locride di raggiungere altre città della Calabria (Soverato, Catanzaro, Crotone) e poi il Metapontino, Taranto e Bari;

che in Calabria, e soprattutto sulla linea ionica, numerose sono state in questi anni le soppressioni sia di treni a lunga percorrenza che di quelli locali senza tenere conto dei bisogni e delle esigenze delle popolazioni e dei territori;

che con la soppressione di questo importante mezzo di comunicazione l'unica alternativa sarà il trasporto su gomma sulla strada statale n. 106, ad oggi considerata una delle strade più pericolose del paese;

che il 15 dicembre 2003 si è svolta una manifestazione a Locri, organizzata dal Comitato cittadino sorto contro il graduale depotenziamento della linea ferroviaria ionica, per protestare contro la soppressione del treno Intercity Reggio Calabria-Bari «Pitagora», dopo 25 anni di attività;

considerato:

che la linea ferroviaria ionica, decretata nel 1862, un anno dopo l'unità d'Italia, fu la prima ferrovia della Calabria;

che già nel 1864 aprirono i primi cantieri, nel 1867 entrarono in servizio i primi treni e nel 1890, attraverso la diramazione Metaponto-Battipaglia, si misero in comunicazione la Calabria (e la Sicilia) con Napoli, Roma ed il nord d'Italia;

che la linea ferroviaria ionica oltre che mezzo di comunicazione importante per l'intera regione, anche perché la linea tirrenica è stata costruita parecchio tempo dopo, rappresentò un grande fattore di sviluppo per le coste dell'antica Magna Grecia;

che già dalla metà degli anni Ottanta anziché provvedere all'elettrificazione complessiva ed al raddoppio dei binari, per ammodernare una linea ferroviaria ormai centenaria, le Ferrovie dello Stato optarono per il lento e graduale impoverimento della ferrovia ionica, tanto che l'Intercity in questione, il «Pitagora», impiegava circa 10 ore per 400 km di strada ferrata;

che lo scorso anno era già stato soppresso il treno Intercity n. 744 che collegava Reggio Calabria con Roma;

che con le scelte compiute nel settore dei trasporti e delle infrastrutture si mortifica il Mezzogiorno e si rende sempre più marginale la Calabria, soprattutto nel suo versante ionico;

che il mancato intervento sulla strada statale n. 106 e la condanna a morte della ferrovia ionica colpiscono al cuore le potenzialità turistiche e produttive di un intero territorio,

si chiede di sapere:

per quali motivi Trenitalia abbia deciso la soppressione dell'Intercity «Pitagora», e se non ritenga invece di ripristinare il servizio;

quali siano i piani del Governo e di Trenitalia per quanto riguarda il futuro della linea ferroviaria ionica ed in particolare della tratta che va da Reggio Calabria a Sibari;

quali iniziative si intenda mettere in atto al fine di invertire la tendenza allo smantellamento del servizio ferroviario della costa ionica.

(4-05816)

